



La Costituzione della Repubblica Italiana



CITTA' DI
VENEZIA



Presidenza del Consiglio

Statuto del Comune di Venezia

CITTA' DI
VENEZIA



Direzione
Interdipartimentale
Affari Istituzionali
e Supporto Organi

Vice Segretario Generale Direttore

Dott. Francesco Vergine

redazione e organizzazione

Dott. Carlo Salvatore Sapia

Enzo Ghedin

Ermanno De Bernardi


Servizio Comunicazione
e Regolamenti Comunali

Grafica e Comunicazione
fotografie:
Alessandro Zanchini

stampa:
Grafiche Veneziane 2008

La Costituzione della Repubblica Italiana

Statuto del
Comune di Venezia



ANNIVERSARIO
COSTITUZIONE ITALIANA

Nell'anno 2008 ricorre il 60° anniversario della Costituzione Italiana, la legge fondamentale della Repubblica Italiana, che – approvata il 22 dicembre 1947 dall'Assemblea Costituente, eletta contestualmente al referendum sulla forma istituzionale dello Stato fra repubblica e monarchia del 2 giugno 1946 – entrò in vigore il 1° gennaio 1948. Essa fu promulgata dal Capo provvisorio dello Stato, Enrico de Nicola, il 27 dicembre 1947 e pubblicata lo stesso giorno nella Gazzetta Ufficiale n. 298 (ed. straordinaria).

Questo anniversario, come ha affermato, nel suo messaggio di fine anno il Presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano, deve essere un'occasione *“per rivedere alcune regole relative all'ordinamento della Repubblica”*. Nello stesso tempo *“dobbiamo risolutamente ancorarci ai suoi principi, anche e non ultimo ai suoi valori morali, e in special modo a quei suoi indirizzi che non vediamo abbastanza perseguiti e tradotti in atti”*.

In questo anniversario mi piace ricordare in particolare le parole pronunciate dall'On. Pietro Calamandrei all'Università di Milano il 26 gennaio 1955:

“In questa Costituzione c'è dentro tutta la nostra storia: tutto il nostro passato, tutti i nostri dolori, le nostre sciagure, le nostre glorie, sono sfociati qui, ci si sentono voci lontane...se voi giovani volete andare in pellegrinaggio dove è nata la nostra Repubblica, andate nelle montagne dove caddero i partigiani, nelle carceri dove furono imprigionati, nei campi dove furono impiccati. Dovunque è morto un italiano per riscattare la dignità e la libertà, andate lì giovani perché lì è nata la nostra Costituzione”.

5

E ancora:

“Dietro ogni articolo di questa Costituzione o giovani, voi dovete vedere giovani come voi, caduti combattendo, fucilati, impiccati, torturati, morti di fame nei campi di concentramento, morti in Russia, morti in Africa, morti per le strade di Milano, per le strade di Firenze, che hanno dato la vita perché la libertà e la giustizia potessero essere scritte su questa Carta. Quindi quando vi ho detto che questa è una Carta morta: no, non è una Carta morta. Questo è un testamento, un testamento di centomila morti”.

Con questo spirito vi invito allora tutti alla lettura della Costituzione e all'analisi dello Statuto della nostra Città di Venezia.

Ringrazio il personale della Direzione Interdipartimentale affari istituzionali e supporto organi che ha fattivamente contribuito a realizzare questa pubblicazione.

Renato Boraso
Presidente del Consiglio

Rileggere oggi la Costituzione, nella ricorrenza dei suoi sessant'anni, significa innanzitutto ripensare allo sforzo singolarmente concorde con cui forze politiche tra loro lontane e contrapposte seppero dare il meglio del pensiero e della tensione ideale, nell'unità ancora fresca della lotta di Liberazione, scrivendo insieme una Carta coraggiosa e di grande respiro, assai avanzata per la società italiana del tempo, e che ha consentito al Paese di raggiungere traguardi allora inattesi di libertà e di giustizia. E' stata una lezione di civiltà, di democrazia, di responsabilità che tutti dovremmo sempre ricordare e cui tutti dovremmo sempre ispirare il nostro agire.

Ma significa anche riflettere che, sessant'anni dopo, la Costituzione attende ancora di essere pienamente attuata, nella norma e soprattutto nella prassi, specialmente nella affermazione concreta della parità dei cittadini e della tutela effettiva dei loro diritti. Tanto più validi e attuali sono oggi i principi fondanti della Costituzione, quanto più pericoloso è il riapparire e l'estendersi di mentalità e di fenomeni di divisione, di diseguaglianza, di disprezzo, di chiusure nell'egoismo, fino ai soffi velenosi del razzismo e dell'odio di parte.

Così, l'anniversario della Costituzione, lungi dall'esaurirsi nel rituale delle celebrazioni, impone a tutti i cittadini, specialmente a quanti ricoprono ruoli di responsabilità nell'impegno civico, di attuarne i principi con rinnovato coraggio. Questo opuscolo ne faccia quotidiana memoria.

Massimo Cacciari
Sindaco di Venezia

Sessant'anni fa nasceva la Repubblica Italiana. Uno dei primi atti del nuovo Stato fu dotarsi di una legge che accomunasse tutti gli italiani.

La Costituzione è la legge fondamentale del nostro Stato: essa contiene le norme essenziali regolatrici della vita civile e politica, imperniata sui valori di libertà e di eguaglianza, di giustizia, di pace e di progresso sociale, che sono la linfa vitale della società democratica. Essa è fondamento di ogni legge e faro dell'azione quotidiana delle nostre Istituzioni, delle Pubbliche Amministrazioni, del comportamento dei cittadini.

La Costituzione, con la consacrazione dei diritti della persona umana, favorisce l'instaurazione ed il consolidamento della cooperazione e dell'amicizia con gli altri popoli nelle relazioni economiche e culturali.

Ogni italiano deve conoscerla. La Costituzione ci parla oggi come ieri e la sua voce è chiara come sono chiari i concetti che esprime.

Così lo Statuto del Comune di Venezia attua i principi costituzionali nella nostra città.

Rita Carcò
Segretario Generale

Francesco Vergine
Vice Segretario Generale



La Costituzione della

Repubblica Italiana

Indice

12 PRINCIPI FONDAMENTALI

pag. 15

PARTE I

DIRITTI E DOVERI DEI CITTADINI

TITOLO I

RAPPORTI CIVILI

pag. 17

TITOLO II

RAPPORTI ETICO-SOCIALI

pag. 20

TITOLO III

RAPPORTI ECONOMICI

pag. 22

TITOLO IV

RAPPORTI POLITICI

pag. 25

PARTE II

ORDINAMENTO DELLA REPUBBLICA

TITOLO I

IL PARLAMENTO

Sezione I Le Camere.

pag. 27

Sezione II La formazione delle leggi.

pag. 29

TITOLO II

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

pag. 32

TITOLO III**IL GOVERNO**

Sezione I Il Consiglio dei Ministri.

pag. 34

Sezione II La Pubblica Amministrazione.

pag. 36

Sezione III Gli organi ausiliari.

pag. 36

TITOLO IV**LA MAGISTRATURA**

Sezione I Ordinamento giurisdizionale.

pag. 37

Sezione II Norme sulla giurisdizione.

pag. 39

TITOLO V**LE REGIONI, LE PROVINCE, I COMUNI**

pag. 40

TITOLO VI**GARANZIE COSTITUZIONALI**

Sezione I La Corte Costituzionale.

pag. 48

Sezione II Revisione della Costituzione. Leggi costituzionali.

pag. 49

DISPOSIZIONI**TRANSITORIE E FINALI**

pag. 51



PRINCIPI FONDAMENTALI

Art. 1.

L'Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro. La sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione.

Art. 2.

La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale.

Art. 3.

Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. E' compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese.

Art. 4.

La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto. Ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta, un'attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società.

Art. 5.

La Repubblica, una e indivisibile, riconosce e promuove le autonomie locali; attua nei servizi che dipendono dallo Stato il più ampio decentramento amministrativo; adegua i principi ed i metodi della sua legislazione alle esigenze dell'autonomia e del decentramento.

Art. 6.

La Repubblica tutela con apposite norme le minoranze linguistiche.

Art. 7.

Lo Stato e la Chiesa cattolica sono, ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e sovrani. I loro rapporti sono regolati dai Patti Lateranensi. Le modificazioni dei Patti accettate dalle due parti, non richiedono procedimento di revisione costituzionale.

Art. 8.

Tutte le confessioni religiose sono egualmente libere davanti alla legge. Le confessioni religiose diverse dalla cattolica hanno diritto di organizzarsi secondo i propri statuti, in quanto non contrastino con l'ordinamento giuridico italiano. I loro rapporti con lo Stato sono regolati per legge sulla base di intese con le relative rappresentanze.

Art. 9.

La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica. Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione.

Art. 10.

L'ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute. La condizione giuridica dello straniero è regolata dalla legge in conformità delle norme e dei trattati internazionali. Lo straniero, al quale sia impedito nel suo paese l'effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana, ha diritto d'asilo nel territorio della Repubblica secondo le condizioni stabilite dalla legge. Non è ammessa l'estradizione dello straniero per reati politici.

Art. 11.

L'Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali; consente, in condizioni di parità con gli altri Stati, alle limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le Nazioni; promuove e favorisce le organizzazioni internazionali rivolte a tale scopo.

Art. 12

La bandiera della Repubblica è il tricolore italiano: verde, bianco e rosso, a tre bande verticali di eguali dimensioni.



PARTE I

DIRITTI E DOVERI DEI CITTADINI

TITOLO I RAPPORTI CIVILI

Art. 13.

17

La libertà personale è inviolabile. Non è ammessa forma alcuna di detenzione, di ispezione o perquisizione personale, né qualsiasi altra restrizione della libertà personale, se non per atto motivato dell'autorità giudiziaria e nei soli casi e modi previsti dalla legge. In casi eccezionali di necessità ed urgenza, indicati tassativamente dalla legge, l'autorità di pubblica sicurezza può adottare provvedimenti provvisori, che devono essere comunicati entro quarantotto ore all'autorità giudiziaria e, se questa non li convalida nelle successive quarantotto ore, si intendono revocati e restano privi di ogni effetto. E' punita ogni violenza fisica e morale sulle persone comunque sottoposte a restrizioni di libertà. La legge stabilisce i limiti massimi della carcerazione preventiva.

Art. 14.

Il domicilio è inviolabile. Non vi si possono eseguire ispezioni o perquisizioni o sequestri, se non nei casi e modi stabiliti dalla legge secondo le garanzie prescritte per la tutela della libertà personale. Gli accertamenti e le ispezioni per motivi di sanità e di incolumità pubblica o a fini economici e fiscali sono regolati da leggi speciali.

Art. 15.

La libertà e la segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione sono inviolabili. La loro limitazione può avvenire soltanto per atto motivato dell'autorità giudiziaria con le garanzie stabilite dalla legge.

Art. 16.

Ogni cittadino può circolare e soggiornare liberamente in qualsiasi parte del ter-

ritorio nazionale, salvo le limitazioni che la legge stabilisce in via generale per motivi di sanità o di sicurezza. Nessuna restrizione può essere determinata da ragioni politiche. Ogni cittadino è libero di uscire dal territorio della Repubblica e di rientrarvi, salvo gli obblighi di legge.

Art. 17.

I cittadini hanno diritto di riunirsi pacificamente e senz'armi. Per le riunioni, anche in luogo aperto al pubblico, non è richiesto preavviso. Delle riunioni in luogo pubblico deve essere dato preavviso alle autorità, che possono vietarle soltanto per comprovati motivi di sicurezza o di incolumità pubblica.

Art. 18.

I cittadini hanno diritto di associarsi liberamente, senza autorizzazione, per fini che non sono vietati ai singoli dalla legge penale. Sono proibite le associazioni segrete e quelle che perseguono, anche indirettamente, scopi politici mediante organizzazioni di carattere militare.

Art. 19.

18

Tutti hanno diritto di professare liberamente la propria fede religiosa in qualsiasi forma, individuale o associata, di farne propaganda e di esercitarne in privato o in pubblico il culto, purchè non si tratti di riti contrari al buon costume.

Art. 20.

Il carattere ecclesiastico e il fine di religione o di culto d'una associazione od istituzione non possono essere causa di speciali limitazioni legislative, né di speciali gravami fiscali per la sua costituzione, capacità giuridica e ogni forma di attività.

Art. 21.

Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione. La stampa non può essere soggetta ad autorizzazioni o censure. Si può procedere a sequestro soltanto per atto motivato dell'autorità giudiziaria nel caso di delitti, per i quali la legge sulla stampa espressamente lo autorizzi, o nel caso di violazione delle norme che la legge stessa prescriva per l'indicazione dei responsabili. In tali casi, quando vi sia assoluta urgenza e non sia possibile il tempestivo intervento dell'autorità giudiziaria, il sequestro della stampa periodica può essere eseguito da ufficiali di polizia giudiziaria, che devono immediatamente, e non mai oltre ventiquattro ore, fare denuncia all'autorità giudiziaria. Se questa non lo convalida nelle ventiquattro ore successive, il sequestro s'intende revocato e privo di ogni effetto. La legge può stabilire, con norme di carattere generale, che siano resi noti i mezzi di finanziamento della stampa periodica. Sono vietate le pubblicazioni a stampa, gli spettacoli e tutte le altre manifestazioni contrarie al buon costume. La legge stabilisce provvedimenti adeguati a prevenire e a reprimere le violazioni.

Art. 22.

Nessuno può essere privato, per motivi politici, della capacità giuridica, della cittadinanza, del nome.

Art. 23.

Nessuna prestazione personale o patrimoniale può essere imposta se non in base alla legge.

Art. 24.

Tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi. La difesa è diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento. Sono assicurati ai non abbienti, con appositi istituti, i mezzi per agire e difendersi davanti ad ogni giurisdizione. La legge determina le condizioni e i modi per la riparazione degli errori giudiziari.

Art. 25.

Nessuno può essere distolto dal giudice naturale precostituito per legge. Nessuno può essere punito se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima del fatto commesso. Nessuno può essere sottoposto a misure di sicurezza se non nei casi previsti dalla legge.

Art. 26.

L'extradizione del cittadino può essere consentita soltanto ove sia espressamente prevista dalle convenzioni internazionali. Non può in alcun caso essere ammessa per reati politici.

Art. 27.

La responsabilità penale è personale. L'imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva. Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato. Non è ammessa la pena di morte.

Art. 28.

I funzionari e i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili e amministrative, degli atti compiuti in violazione di diritti. In tali casi la responsabilità civile si estende allo Stato e agli enti pubblici.



TITOLO II RAPPORTI ETICO-SOCIALI

20

Art. 29.

La Repubblica riconosce i diritti della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio. Il matrimonio è ordinato sull'eguaglianza morale e giuridica dei coniugi, con i limiti stabiliti dalla legge a garanzia dell'unità familiare.

Art. 30.

E' dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli, anche se nati fuori del matrimonio. Nei casi di incapacità dei genitori, la legge provvede a che siano assolti i loro compiti. La legge assicura ai figli nati fuori del matrimonio ogni tutela giuridica e sociale, compatibile con i diritti dei membri della famiglia legittima. La legge detta le norme e i limiti per la ricerca della paternità.

Art. 31.

La Repubblica agevola con misure economiche e altre provvidenze la formazione della famiglia e l'adempimento dei compiti relativi, con particolare riguardo alle famiglie numerose. Protegge la maternità, l'infanzia e la gioventù, favorendo gli istituti necessari a tale scopo.

Art. 32.

La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti. Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana.

Art. 33.

L'arte e la scienza sono libere e libero ne è l'insegnamento. La Repubblica detta le norme generali sull'istruzione ed istituisce scuole statali per tutti gli ordini e gradi. Enti e privati hanno il diritto di istituire scuole ed istituti di educazione, senza oneri per lo Stato. La legge, nel fissare i diritti e gli obblighi delle scuole non statali che chiedono la parità, deve assicurare ad esse piena libertà e ai loro alunni un trattamento scolastico equipollente a quello degli alunni di scuole statali. E' prescritto un esame di Stato per l'ammissione ai vari ordini e gradi di scuole o per la conclusione di essi e per l'abilitazione all'esercizio professionale. Le istituzioni di alta cultura, università ed accademie, hanno il diritto di darsi ordinamenti autonomi nei limiti stabiliti dalle leggi dello Stato.

Art. 34.

La scuola è aperta a tutti. L'istruzione inferiore, impartita per almeno otto anni, è obbligatoria e gratuita. I capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, hanno diritto di raggiungere i gradi più alti degli studi. La Repubblica rende effettivo questo diritto con borse di studio, assegni alle famiglie ed altre provvidenze, che devono essere attribuite per concorso.



TITOLO III RAPPORTI ECONOMICI

22

Art. 35.

La Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni. Cura la formazione e l'elevazione professionale dei lavoratori. Promuove e favorisce gli accordi e le organizzazioni internazionali intesi ad affermare e regolare i diritti del lavoro. Riconosce la libertà di emigrazione, salvo gli obblighi stabiliti dalla legge nell'interesse generale, e tutela il lavoro italiano all'estero.

Art. 36.

Il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia un'esistenza libera e dignitosa. La durata massima della giornata lavorativa è stabilita dalla legge. Il lavoratore ha diritto al riposo settimanale e a ferie annuali retribuite, e non può rinunziarvi.

Art. 37.

La donna lavoratrice ha gli stessi diritti e, a parità di lavoro, le stesse retribuzioni che spettano al lavoratore. Le condizioni di lavoro devono consentire l'adempimento della sua essenziale funzione familiare e assicurare alla madre e al bambino una speciale adeguata protezione. La legge stabilisce il limite minimo di età per il lavoro salariato. La Repubblica tutela il lavoro dei minori con speciali norme e garantisce ad essi, a parità di lavoro, il diritto alla parità di retribuzione.

Art. 38.

Ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari per vivere ha diritto al mantenimento e all'assistenza sociale. I lavoratori hanno diritto che

siano preveduti ed assicurati mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso di infortunio, malattia, invalidità e vecchiaia, disoccupazione involontaria. Gli inabili ed i minorati hanno diritto all'educazione e all'avviamento professionale. Ai compiti previsti in questo articolo provvedono organi ed istituti predisposti o integrati dallo Stato. L'assistenza privata è libera.

Art. 39.

L'organizzazione sindacale è libera. Ai sindacati non può essere imposto altro obbligo se non la loro registrazione presso uffici locali o centrali, secondo le norme di legge. E' condizione per la registrazione che gli statuti dei sindacati sanciscano un ordinamento interno a base democratica. I sindacati registrati hanno personalità giuridica. Possono, rappresentati unitariamente in proporzione dei loro iscritti, stipulare contratti collettivi di lavoro con efficacia obbligatoria per tutti gli appartenenti alle categorie alle quali il contratto si riferisce.

Art. 40.

Il diritto di sciopero si esercita nell'ambito delle leggi che lo regolano.

Art. 41.

L'iniziativa economica privata è libera. Non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana. La legge determina i programmi e i controlli opportuni perchè l'attività economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali.

Art. 42.

La proprietà è pubblica o privata. I beni economici appartengono allo Stato, ad enti o a privati. La proprietà privata è riconosciuta e garantita dalla legge, che ne determina i modi di acquisto, di godimento e i limiti allo scopo di assicurarne la funzione sociale e di renderla accessibile a tutti. La proprietà privata può essere, nei casi previsti dalla legge, e salvo indennizzo, espropriata per motivi d'interesse generale. La legge stabilisce le norme ed i limiti della successione legittima e testamentaria e i diritti dello Stato sulle eredità.

Art. 43.

A fini di utilità generale la legge può riservare originariamente o trasferire, mediante espropriazione e salvo indennizzo, allo Stato, ad enti pubblici o a comunità di lavoratori o di utenti, determinate imprese o categorie di imprese, che si riferiscano a servizi pubblici essenziali o a fonti di energia o a situazioni di monopolio ed abbiano carattere di preminente interesse generale.

Art. 44.

Al fine di conseguire il razionale sfruttamento del suolo e di stabilire equi rapporti sociali, la legge impone obblighi e vincoli alla proprietà terriera privata, fissa limiti alla sua estensione secondo le regioni e le zone agrarie, promuove ed impone la bonifica delle terre, la trasformazione del latifondo e la ricostituzione

delle unità produttive; aiuta la piccola e la media proprietà. La legge dispone provvedimenti a favore delle zone montane.

Art. 45.

La Repubblica riconosce la funzione sociale della cooperazione a carattere di mutualità e senza fini di speculazione privata. La legge ne promuove e favorisce l'incremento con i mezzi più idonei e ne assicura, con gli opportuni controlli, il carattere e le finalità. La legge provvede alla tutela e allo sviluppo dell'artigianato.

Art. 46.

Ai fini della elevazione economica e sociale del lavoro in armonia con le esigenze della produzione, la Repubblica riconosce il diritto dei lavoratori a collaborare, nei modi e nei limiti stabiliti dalle leggi, alla gestione delle aziende.

Art. 47.

La Repubblica incoraggia e tutela il risparmio in tutte le sue forme; disciplina, coordina e controlla l'esercizio del credito. Favorisce l'accesso del risparmio popolare alla proprietà dell'abitazione, alla proprietà diretta coltivatrice e al diretto e indiretto investimento azionario nei grandi complessi produttivi del Paese.

Art. 48.

25

Sono elettori tutti i cittadini, uomini e donne, che hanno raggiunto la maggiore età. Il voto è personale ed eguale, libero e segreto. Il suo esercizio è dovere civico. La legge stabilisce requisiti e modalità per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini residenti all'estero e ne assicura l'effettività. A tal fine è istituita una circoscrizione Estero per l'elezione delle Camere, alla quale sono assegnati seggi nel numero stabilito da norma costituzionale e secondo criteri determinati dalla legge. Il diritto di voto non può essere limitato se non per incapacità civile o per effetto di sentenza penale irrevocabile o nei casi di indegnità morale indicati dalla legge.

Art. 49.

Tutti i cittadini hanno diritto di associarsi liberamente in partiti per concorrere con metodo democratico a determinare la politica nazionale.

Art. 50.

Tutti i cittadini possono rivolgere petizioni alle Camere per chiedere provvedimenti legislativi o esporre comuni necessità.

Art. 51.

Tutti i cittadini dell'uno o dell'altro sesso possono accedere agli uffici pubblici e alle cariche elettive in condizioni di eguaglianza, secondo i requisiti stabiliti dalla legge. A tale fine la Repubblica promuove con appositi provvedimenti le pari opportunità tra donne e uomini. La legge può, per l'ammissione ai pubblici uffici e alle cariche elettive, parificare ai cittadini gli italiani non appartenenti

alla Repubblica. Chi è chiamato a funzioni pubbliche elettive ha diritto di disporre del tempo necessario al loro adempimento e di conservare il suo posto di lavoro.

Art. 52.

La difesa della Patria è sacro dovere del cittadino. Il servizio militare è obbligatorio nei limiti e modi stabiliti dalla legge. Il suo adempimento non pregiudica la posizione di lavoro del cittadino, né l'esercizio dei diritti politici. L'ordinamento delle Forze armate si informa allo spirito democratico della Repubblica.

Art. 53.

Tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva. Il sistema tributario è informato a criteri di progressività.

Art. 54.

Tutti i cittadini hanno il dovere di essere fedeli alla Repubblica e di osservarne la Costituzione e le leggi. I cittadini cui sono affidate funzioni pubbliche hanno il dovere di adempierle con disciplina ed onore, prestando giuramento nei casi stabiliti dalla legge.

PARTE II

ORDINAMENTO DELLA REPUBBLICA

TITOLO I IL PARLAMENTO

Sezione I Le Camere.

Art. 55.

27

Il Parlamento si compone della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Il Parlamento si riunisce in seduta comune dei membri delle due Camere nei soli casi stabiliti dalla Costituzione.

Art. 56.

La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale e diretto. Il numero dei deputati è di seicentotrenta, dodici dei quali eletti nella circoscrizione Estero. Sono eleggibili a deputati tutti gli elettori che nel giorno delle elezioni hanno compiuto i venticinque anni di età. La ripartizione dei seggi tra le circoscrizioni, fatto salvo il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero, si effettua dividendo il numero degli abitanti della Repubblica, quale risulta dall'ultimo censimento generale della popolazione, per seicentodiciotto e distribuendo i seggi in proporzione alla popolazione di ogni circoscrizione, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.

Art. 57.

Il Senato della Repubblica è eletto a base regionale, salvi i seggi assegnati alla circoscrizione Estero. Il numero dei senatori elettivi è di trecentoquindici, sei dei quali eletti nella circoscrizione Estero. Nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a sette; il Molise ne ha due, la Valle d'Aosta uno. La ripartizione dei seggi tra le Regioni, fatto salvo il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero, previa applicazione delle disposizioni del precedente comma, si effettua in proporzione alla popolazione delle Regioni, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.

Art. 58.

I senatori sono eletti a suffragio universale e diretto dagli elettori che hanno superato il venticinquesimo anno di età. Sono eleggibili a senatori gli elettori che hanno compiuto il quarantesimo anno.

Art. 59.

E' senatore di diritto e a vita, salvo rinunzia, chi è stato Presidente della Repubblica. Il Presidente della Repubblica può nominare senatori a vita cinque cittadini che hanno illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario.

Art. 60.

La Camera dei deputati e il Senato della Repubblica sono eletti per cinque anni. La durata di ciascuna Camera non può essere prorogata se non per legge e soltanto in caso di guerra.

Art. 61.

Le elezioni delle nuove Camere hanno luogo entro settanta giorni dalla fine delle precedenti. La prima riunione ha luogo non oltre il ventesimo giorno dalle elezioni. Finchè non siano riunite le nuove Camere sono prorogati i poteri delle precedenti.

Art. 62.

Le Camere si riuniscono di diritto il primo giorno non festivo di febbraio e di ottobre. Ciascuna Camera può essere convocata in via straordinaria per iniziativa del suo Presidente o del Presidente della Repubblica o di un terzo dei suoi componenti. Quando si riunisce in via straordinaria una Camera, è convocata di diritto anche l'altra.

Art. 63.

Ciascuna Camera elegge fra i suoi componenti il Presidente e l'Ufficio di presidenza. Quando il Parlamento si riunisce in seduta comune, il Presidente e l'Ufficio di presidenza sono quelli della Camera dei deputati.

Art. 64.

Ciascuna Camera adotta il proprio regolamento a maggioranza assoluta dei suoi componenti. Le sedute sono pubbliche; tuttavia ciascuna delle due Camere e il Parlamento a Camere riunite possono deliberare di adunarsi in seduta segreta. Le deliberazioni di ciascuna Camera e del Parlamento non sono valide se non è presente la maggioranza dei loro componenti, e se non sono adottate a maggioranza dei presenti, salvo che la Costituzione prescriva una maggioranza speciale. I membri del Governo, anche se non fanno parte delle Camere, hanno diritto, e se richiesti obbligo, di assistere alle sedute. Devono essere sentiti ogni volta che lo richiedono.

Art. 65.

La legge determina i casi di ineleggibilità e di incompatibilità con l'ufficio di deputato o di senatore. Nessuno può appartenere contemporaneamente alle due Camere.

Art. 66.

Ciascuna Camera giudica dei titoli di ammissione dei suoi componenti e delle cause sopraggiunte di ineleggibilità e di incompatibilità.

Art. 67.

Ogni membro del Parlamento rappresenta la Nazione ed esercita le sue funzioni senza vincolo di mandato.

Art. 68.

I membri del Parlamento non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell'esercizio delle loro funzioni. Senza autorizzazione della Camera alla quale appartiene, nessun membro del Parlamento può essere sottoposto a perquisizione personale o domiciliare, né può essere arrestato o altrimenti privato della libertà personale, o mantenuto in detenzione, salvo che in esecuzione di una sentenza irrevocabile di condanna, ovvero se sia colto nell'atto di commettere un delitto per il quale è previsto l'arresto obbligatorio in flagranza. Analoga autorizzazione è richiesta per sottoporre i membri del Parlamento ad intercettazioni, in qualsiasi forma, di conversazioni o comunicazioni e a sequestro di corrispondenza.

Art. 69.

I membri del Parlamento ricevono un'indennità stabilita dalla legge.

Sezione II La formazione delle leggi.

Art. 70.

La funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due Camere.

Art. 71.

L'iniziativa delle leggi appartiene al Governo, a ciascun membro delle Camere ed agli organi ed enti ai quali sia conferita da legge costituzionale. Il popolo

esercita l'iniziativa delle leggi, mediante la proposta, da parte di almeno cinquantamila elettori, di un progetto redatto in articoli.

Art. 72.

Ogni disegno di legge, presentato ad una Camera è, secondo le norme del suo regolamento, esaminato da una commissione e poi dalla Camera stessa, che l'approva articolo per articolo e con votazione finale. Il regolamento stabilisce procedimenti abbreviati per i disegni di legge dei quali è dichiarata l'urgenza. Può altresì stabilire in quali casi e forme l'esame e l'approvazione dei disegni di legge sono deferiti a commissioni, anche permanenti, composte in modo da rispecchiare la proporzione dei gruppi parlamentari. Anche in tali casi, fino al momento della sua approvazione definitiva, il disegno di legge è rimesso alla Camera, se il Governo o un decimo dei componenti della Camera o un quinto della commissione richiedono che sia discusso e votato dalla Camera stessa oppure che sia sottoposto alla sua approvazione finale con sole dichiarazioni di voto. Il regolamento determina le forme di pubblicità dei lavori delle commissioni. La procedura normale di esame e di approvazione diretta da parte della Camera è sempre adottata per i disegni di legge in materia costituzionale ed elettorale e per quelli di delegazione legislativa, di autorizzazione a ratificare trattati internazionali, di approvazione di bilanci e consuntivi.

Art. 73.

Le leggi sono promulgate dal Presidente della Repubblica entro un mese dall'approvazione. Se le Camere, ciascuna a maggioranza assoluta dei propri componenti, ne dichiarano l'urgenza, la legge è promulgata nel termine da essa stabilito. Le leggi sono pubblicate subito dopo la promulgazione ed entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla loro pubblicazione, salvo che le leggi stesse stabiliscano un termine diverso.

Art. 74.

Il Presidente della Repubblica, prima di promulgare la legge, può con messaggio motivato alle Camere chiedere una nuova deliberazione. Se le Camere approvano nuovamente la legge, questa deve essere promulgata.

Art. 75.

E' indetto referendum popolare per deliberare l'abrogazione, totale o parziale, di una legge o di un atto avente valore di legge, quando lo richiedono cinquecentomila elettori o cinque Consigli regionali. Non è ammesso il referendum per le leggi tributarie e di bilancio, di amnistia e di indulto, di autorizzazione a ratificare trattati internazionali. Hanno diritto di partecipare al referendum tutti i cittadini chiamati ad eleggere la Camera dei deputati. La proposta soggetta a referendum è approvata se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto, e se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi. La legge determina le modalità di attuazione del referendum.

Art. 76.

L'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.

Art. 77.

Il Governo non può, senza delegazione delle Camere, emanare decreti che abbiano valore di legge ordinaria. Quando, in casi straordinari di necessità e d'urgenza, il Governo adotta, sotto la sua responsabilità, provvedimenti provvisori con forza di legge, deve il giorno stesso presentarli per la conversione alle Camere che, anche se sciolte, sono appositamente convocate e si riuniscono entro cinque giorni. I decreti perdono efficacia sin dall'inizio, se non sono convertiti in legge entro sessanta giorni dalla loro pubblicazione. Le Camere possono tuttavia regolare con legge i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti non convertiti.

Art. 78.

Le Camere deliberano lo stato di guerra e conferiscono al Governo i poteri necessari.

Art. 79.

L'amnistia e l'indulto sono concessi con legge deliberata a maggioranza dei due terzi dei componenti di ciascuna Camera, in ogni suo articolo e nella votazione finale. La legge che concede l'amnistia o l'indulto stabilisce il termine per la loro applicazione. In ogni caso l'amnistia e l'indulto non possono applicarsi ai reati commessi successivamente alla presentazione del disegno di legge.

Art. 80.

Le Camere autorizzano con legge la ratifica dei trattati internazionali che sono di natura politica, o prevedono arbitrati o regolamenti giudiziari, o importano variazioni del territorio od oneri alle finanze o modificazioni di leggi.

Art. 81.

Le Camere approvano ogni anno i bilanci e il rendiconto consuntivo presentati dal Governo. L'esercizio provvisorio del bilancio non può essere concesso se non per legge e per periodi non superiori complessivamente a quattro mesi. Con la legge di approvazione del bilancio non si possono stabilire nuovi tributi e nuove spese. Ogni altra legge che importi nuove o maggiori spese deve indicare i mezzi per farvi fronte.

Art. 82.

Ciascuna Camera può disporre inchieste su materie di pubblico interesse. A tale scopo nomina fra i propri componenti una commissione formata in modo da rispecchiare la proporzione dei vari gruppi. La commissione di inchiesta procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria.



TITOLO II IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

32

Art. 83.

Il Presidente della Repubblica è eletto dal Parlamento in seduta comune dei suoi membri. All'elezione partecipano tre delegati per ogni Regione eletti dal Consiglio regionale in modo che sia assicurata la rappresentanza delle minoranze. La Valle d'Aosta ha un solo delegato. L'elezione del Presidente della Repubblica ha luogo per scrutinio segreto a maggioranza di due terzi dell'assemblea. Dopo il terzo scrutinio è sufficiente la maggioranza assoluta.

Art. 84.

Può essere eletto Presidente della Repubblica ogni cittadino che abbia compiuto cinquanta anni d'età e goda dei diritti civili e politici. L'ufficio di Presidente della Repubblica è incompatibile con qualsiasi altra carica. L'assegno e la dotazione del Presidente sono determinati per legge.

Art. 85.

Il Presidente della Repubblica è eletto per sette anni. Trenta giorni prima che scada il termine, il Presidente della Camera dei deputati convoca in seduta comune il Parlamento e i delegati regionali, per eleggere il nuovo Presidente della Repubblica. Se le Camere sono sciolte, o manca meno di tre mesi alla loro cessazione, la elezione ha luogo entro quindici giorni dalla riunione delle Camere nuove. Nel frattempo sono prorogati i poteri del Presidente in carica.

Art. 86.

Le funzioni del Presidente della Repubblica, in ogni caso che egli non possa adempierle, sono esercitate dal Presidente del Senato. In caso di impedimento permanente o di morte o di dimissioni del Presidente della Repubblica, il

Presidente della Camera dei deputati indice la elezione del nuovo Presidente della Repubblica entro quindici giorni, salvo il maggior termine previsto se le Camere sono sciolte o manca meno di tre mesi alla loro cessazione.

Art. 87.

Il Presidente della Repubblica è il capo dello Stato e rappresenta l'unità nazionale. Può inviare messaggi alle Camere. Indice le elezioni delle nuove Camere e ne fissa la prima riunione. Autorizza la presentazione alle Camere dei disegni di legge di iniziativa del Governo. Promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di legge e i regolamenti. Indice il referendum popolare nei casi previsti dalla Costituzione. Nomina, nei casi indicati dalla legge, i funzionari dello Stato. Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici, ratifica i trattati internazionali, previa, quando occorra, l'autorizzazione delle Camere. Ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio supremo di difesa costituito secondo la legge, dichiara lo stato di guerra deliberato dalle Camere. Presiede il Consiglio superiore della magistratura. Può concedere grazia e commutare le pene. Conferisce le onorificenze della Repubblica.

Art. 88.

Il Presidente della Repubblica può, sentiti i loro Presidenti, sciogliere le Camere o anche una sola di esse. Non può esercitare tale facoltà negli ultimi sei mesi del suo mandato, salvo che essi coincidano in tutto o in parte con gli ultimi sei mesi della legislatura.

Art. 89.

Nessun atto del Presidente della Repubblica è valido se non è controfirmato dai ministri proponenti, che ne assumono la responsabilità. Gli atti che hanno valore legislativo e gli altri indicati dalla legge sono controfirmati anche dal Presidente del Consiglio dei Ministri.

Art. 90.

Il Presidente della Repubblica non è responsabile degli atti compiuti nell'esercizio delle sue funzioni, tranne che per alto tradimento o per attentato alla Costituzione. In tali casi è messo in stato di accusa dal Parlamento in seduta comune, a maggioranza assoluta dei suoi membri.

Art. 91.

Il Presidente della Repubblica, prima di assumere le sue funzioni, presta giuramento di fedeltà alla Repubblica e di osservanza della Costituzione dinanzi al Parlamento in seduta comune.

Sezione I
Il Consiglio dei Ministri.

34

Art. 92.

Il Governo della Repubblica è composto del Presidente del Consiglio e dei ministri, che costituiscono insieme il Consiglio dei ministri. Il Presidente della Repubblica nomina il Presidente del Consiglio dei ministri e, su proposta di questo, i ministri.

Art. 93.

Il Presidente del Consiglio dei ministri e i ministri, prima di assumere le funzioni, prestano giuramento nelle mani del Presidente della Repubblica.

Art. 94.

Il Governo deve avere la fiducia delle due Camere. Ciascuna Camera accorda o revoca la fiducia mediante mozione motivata e votata per appello nominale. Entro dieci giorni dalla sua formazione il Governo si presenta alle Camere per ottenerne la fiducia. Il voto contrario di una o d'entrambe le Camere su una proposta del Governo non importa obbligo di dimissioni. La mozione di sfiducia deve essere firmata da almeno un decimo dei componenti della Camera e non può essere messa in discussione prima di tre giorni dalla sua presentazione.

Art. 95.

Il Presidente del Consiglio dei ministri dirige la politica generale del Governo e ne è responsabile. Mantiene l'unità di indirizzo politico ed amministrativo, promuovendo e coordinando l'attività dei ministri. I ministri sono responsabili collegialmente degli atti del Consiglio dei ministri, e individualmente degli atti dei loro dicasteri. La legge provvede all'ordinamento della Presidenza del Consiglio e determina il numero, le attribuzioni e l'organizzazione dei ministeri.

Art. 96.

Il Presidente del Consiglio dei ministri ed i ministri, anche se cessati dalla carica, sono sottoposti, per i reati commessi nell'esercizio delle loro funzioni, alla giurisdizione ordinaria, previa autorizzazione del Senato della Repubblica o della Camera dei deputati, secondo le norme stabilite con legge costituzionale.



Sezione II La Pubblica Amministrazione.

Art. 97.

I pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge, in modo che siano assicurati il buon andamento e l'imparzialità dell'amministrazione. Nell'ordinamento degli uffici sono determinate le sfere di competenza, le attribuzioni e le responsabilità proprie dei funzionari. Agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni si accede mediante concorso, salvo i casi stabiliti dalla legge.

Art. 98.

I pubblici impiegati sono al servizio esclusivo della Nazione. Se sono membri del Parlamento, non possono conseguire promozioni se non per anzianità. Si possono con legge stabilire limitazioni al diritto d'isciversi ai partiti politici per i magistrati, i militari di carriera in servizio attivo, i funzionari ed agenti di polizia, i rappresentanti diplomatici e consolari all'estero.

36

Sezione III Gli organi ausiliari.

Art. 99.

Il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro è composto, nei modi stabiliti dalla legge, di esperti e di rappresentanti delle categorie produttive, in misura che tenga conto della loro importanza numerica e qualitativa. E' organo di consulenza delle Camere e del Governo per le materie e secondo le funzioni che gli sono attribuite dalla legge. Ha l'iniziativa legislativa e può contribuire alla elaborazione della legislazione economica e sociale secondo i principi ed entro i limiti stabiliti dalla legge.

Art. 100.

Il Consiglio di Stato è organo di consulenza giuridico-amministrativa e di tutela della giustizia nell'amministrazione. La Corte dei conti esercita il controllo preventivo di legittimità sugli atti del Governo, e anche quello successivo sulla gestione del bilancio dello Stato. Partecipa, nei casi e nelle forme stabiliti dalla legge, al controllo sulla gestione finanziaria degli enti a cui lo Stato contribuisce in via ordinaria. Riferisce direttamente alle Camere sul risultato del riscontro eseguito. La legge assicura l'indipendenza dei due Istituti e dei loro componenti di fronte al Governo.

Sezione I
Ordinamento giurisdizionale.

Art. 101.

37

La giustizia è amministrata in nome del popolo. I giudici sono soggetti soltanto alla legge.

Art. 102.

La funzione giurisdizionale è esercitata da magistrati ordinari istituiti e regolati dalle norme sull'ordinamento giudiziario. Non possono essere istituiti giudici straordinari o giudici speciali. Possono soltanto istituirsi presso gli organi giudiziari ordinari sezioni specializzate per determinate materie, anche con la partecipazione di cittadini idonei estranei alla magistratura. La legge regola i casi e le forme della partecipazione diretta del popolo all'amministrazione della giustizia.

Art. 103.

Il Consiglio di Stato e gli altri organi di giustizia amministrativa hanno giurisdizione per la tutela nei confronti della pubblica amministrazione degli interessi legittimi e, in particolari materie indicate dalla legge, anche dei diritti soggettivi. La Corte dei conti ha giurisdizione nelle materie di contabilità pubblica e nelle altre specificate dalla legge. I tribunali militari in tempo di guerra hanno la giurisdizione stabilita dalla legge. In tempo di pace hanno giurisdizione soltanto per i reati militari commessi da appartenenti alle Forze armate.

Art. 104.

La magistratura costituisce un ordine autonomo e indipendente da ogni altro potere. Il Consiglio superiore della magistratura è presieduto dal Presidente della Repubblica. Ne fanno parte di diritto il primo presidente e il procuratore generale della Corte di cassazione. Gli altri componenti sono eletti per due terzi

da tutti i magistrati ordinari tra gli appartenenti alle varie categorie, e per un terzo dal Parlamento in seduta comune tra professori ordinari di università in materie giuridiche ed avvocati dopo quindici anni di esercizio. Il Consiglio elegge un vice presidente fra i componenti designati dal Parlamento. I membri eletti del Consiglio durano in carica quattro anni e non sono immediatamente rieleggibili. Non possono, finchè sono in carica, essere iscritti negli albi professionali, né far parte del Parlamento o di un Consiglio regionale.

Art. 105.

Spettano al Consiglio superiore della magistratura, secondo le norme dell'ordinamento giudiziario, le assunzioni, le assegnazioni ed i trasferimenti, le promozioni e i provvedimenti disciplinari nei riguardi dei magistrati.

Art. 106.

Le nomine dei magistrati hanno luogo per concorso. La legge sull'ordinamento giudiziario può ammettere la nomina, anche elettiva, di magistrati onorari per tutte le funzioni attribuite a giudici singoli. Su designazione del Consiglio superiore della magistratura possono essere chiamati all'ufficio di consiglieri di cassazione, per meriti insigni, professori ordinari di università in materie giuridiche e avvocati che abbiano quindici anni d'esercizio e siano iscritti negli albi speciali per le giurisdizioni superiori.

Art. 107.

I magistrati sono inamovibili. Non possono essere dispensati o sospesi dal servizio né destinati ad altre sedi o funzioni se non in seguito a decisione del Consiglio superiore della magistratura, adottata o per i motivi e con le garanzie di difesa stabilite dall'ordinamento giudiziario o con il loro consenso. Il Ministro della giustizia ha facoltà di promuovere l'azione disciplinare. I magistrati si distinguono fra loro soltanto per diversità di funzioni. Il pubblico ministero gode delle garanzie stabilite nei suoi riguardi dalle norme sull'ordinamento giudiziario.

Art. 108.

Le norme sull'ordinamento giudiziario e su ogni magistratura sono stabilite con legge. La legge assicura l'indipendenza dei giudici delle giurisdizioni speciali, del pubblico ministero presso di esse, e degli estranei che partecipano all'amministrazione della giustizia.

Art. 109.

L'autorità giudiziaria dispone direttamente della polizia giudiziaria.

Art. 110.

Ferme le competenze del Consiglio superiore della magistratura, spettano al Ministro della giustizia l'organizzazione e il funzionamento dei servizi relativi alla giustizia.

Sezione II Norme sulla giurisdizione.

Art. 111.

La giurisdizione si attua mediante il giusto processo regolato dalla legge. Ogni processo si svolge nel contraddittorio tra le parti, in condizioni di parità, davanti a giudice terzo e imparziale. La legge ne assicura la ragionevole durata. Nel processo penale, la legge assicura che la persona accusata di un reato sia, nel più breve tempo possibile, informata riservatamente della natura e dei motivi dell'accusa elevata a suo carico; disponga del tempo e delle condizioni necessari per preparare la sua difesa; abbia la facoltà, davanti al giudice, di interrogare o di far interrogare le persone che rendono dichiarazioni a suo carico, di ottenere la convocazione e l'interrogatorio di persone a sua difesa nelle stesse condizioni dell'accusa e l'acquisizione di ogni altro mezzo di prova a suo favore; sia assistita da un interprete se non comprende o non parla la lingua impiegata nel processo. Il processo penale è regolato dal principio del contraddittorio nella formazione della prova. La colpevolezza dell'imputato non può essere provata sulla base di dichiarazioni rese da chi, per libera scelta, si è sempre volontariamente sottratto all'interrogatorio da parte dell'imputato o del suo difensore. La legge regola i casi in cui la formazione della prova non ha luogo in contraddittorio per consenso dell'imputato o per accertata impossibilità di natura oggettiva o per effetto di provata condotta illecita. Tutti i provvedimenti giurisdizionali devono essere motivati. Contro le sentenze e contro i provvedimenti sulla libertà personale, pronunciati dagli organi giurisdizionali ordinari o speciali, è sempre ammesso ricorso in Cassazione per violazione di legge. Si può derogare a tale norma soltanto per le sentenze dei tribunali militari in tempo di guerra. Contro le decisioni del Consiglio di Stato e della Corte dei conti il ricorso in Cassazione è ammesso per i soli motivi inerenti alla giurisdizione.

Art. 112.

Il pubblico ministero ha l'obbligo di esercitare l'azione penale.

Art. 113.

Contro gli atti della pubblica amministrazione è sempre ammessa la tutela giurisdizionale dei diritti e degli interessi legittimi dinanzi agli organi di giurisdizione ordinaria o amministrativa. Tale tutela giurisdizionale non può essere esclusa o limitata a particolari mezzi di impugnazione o per determinate categorie di atti. La legge determina quali organi di giurisdizione possono annullare gli atti della pubblica amministrazione nei casi e con gli effetti previsti dalla legge stessa.



TITOLO V
LE REGIONI,
LE PROVINCE,
I COMUNI

40

Art. 114.

La Repubblica è costituita dai Comuni, dalle Province, dalle Città metropolitane, dalle Regioni e dallo Stato. I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni sono enti autonomi con propri statuti, poteri e funzioni secondo i principi fissati dalla Costituzione. Roma è la capitale della Repubblica. La legge dello Stato disciplina il suo ordinamento.

Art. 115.

Abrogato dall'articolo 9, comma 2, della legge costituzionale 18 ottobre 2001 n. 3

Art. 116.

Il Friuli-Venezia Giulia, la Sardegna, la Sicilia, il Trentino-Alto Adige/Südtirol e la Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste dispongono di forme e condizioni particolari di autonomia, secondo i rispettivi statuti speciali adottati con legge costituzionale. La Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol è costituita dalle Province autonome di Trento e Bolzano. Ulteriori forme e condizioni particolari d' autonomia, concernenti le materie di cui al terzo comma dell'articolo 117 e le materie indicate dal secondo comma del medesimo articolo alle lettere l), limitatamente all'organizzazione della giustizia di pace, n) e s), possono essere attribuite ad altre Regioni, con legge dello Stato, su iniziativa della Regione interessata, sentiti gli enti locali, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 119. La legge è approvata dalle Camere a maggioranza assoluta dei componenti, sulla base di intesa fra lo Stato e la Regione interessata.

Art. 117.

La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della

Costituzione, nonchè dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali. Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie:

- a) politica estera e rapporti internazionali dello Stato; rapporti dello Stato con l'Unione europea; diritto di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea;
- b) immigrazione;
- c) rapporti tra la Repubblica e le confessioni religiose;
- d) difesa e Forze armate; sicurezza dello Stato; armi, munizioni ed esplosivi;
- e) moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari; tutela della concorrenza; sistema valutario; sistema tributario e contabile dello Stato; perequazione delle risorse finanziarie;
- f) organi dello Stato e relative leggi elettorali; referendum statali; elezione del Parlamento europeo;
- g) ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali;
- h) ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della polizia amministrativa locale;
- i) cittadinanza, stato civile e anagrafi;
- l) giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa;
- m) determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale;
- n) norme generali sull'istruzione;
- o) previdenza sociale;
- p) legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città metropolitane;
- q) dogane, protezione dei confini nazionali e profilassi internazionale;
- r) pesi, misure e determinazione del tempo; coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale; opere dell'ingegno;
- s) tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali.

Sono materie di legislazione concorrente quelle relative a: rapporti internazionali e con l'Unione europea delle Regioni; commercio con l'estero; tutela e sicurezza del lavoro; istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale; professioni; ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi; tutela della salute; alimentazione; ordinamento sportivo; protezione civile; governo del territorio; porti e aeroporti civili; grandi reti di trasporto e di navigazione; ordinamento della comunicazione; produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia; previdenza complementare e integrativa; armonizzazione dei bilanci pubblici e coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario; valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali; casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale. Nelle materie di legislazione concorrente spetta alle Regioni la potestà legislativa, salvo che per la determinazione dei principi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato. Spetta alle Regioni la potestà legislativa in riferimento ad ogni materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato. Le Regioni e le

Province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi comunitari e provvedono all'attuazione e all'esecuzione degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da legge dello Stato, che disciplina le modalità di esercizio del potere sostitutivo in caso di inadempienza. La potestà regolamentare spetta allo Stato nelle materie di legislazione esclusiva, salva delega alle Regioni. La potestà regolamentare spetta alle Regioni in ogni altra materia. I Comuni, le Province e le Città metropolitane hanno potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite. Le leggi regionali rimuovono ogni ostacolo che impedisce la piena parità degli uomini e delle donne nella vita sociale, culturale ed economica e promuovono la parità di accesso tra donne e uomini alle cariche elettive. La legge regionale ratifica le intese della Regione con altre Regioni per il migliore esercizio delle proprie funzioni, anche con individuazione di organi comuni. Nelle materie di sua competenza la Regione può concludere accordi con Stati e intese con enti territoriali interni ad altro Stato, nei casi e con le forme disciplinati da leggi dello Stato.

Art. 118.

Le funzioni amministrative sono attribuite ai Comuni salvo che, per assicurarne l'esercizio unitario, siano conferite a Province, Città metropolitane, Regioni e Stato, sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza. I Comuni, le Province e le Città metropolitane sono titolari di funzioni amministrative proprie e di quelle conferite con legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze. La legge statale disciplina forme di coordinamento fra Stato e Regioni nelle materie di cui alle lettere b) e h) del secondo comma dell'articolo 117, e disciplina inoltre forme di intesa e coordinamento nella materia della tutela dei beni culturali. Stato, Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà.

Art. 119.

I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno autonomia finanziaria di entrata e di spesa. I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno risorse autonome. Stabiliscono e applicano tributi ed entrate propri, in armonia con la Costituzione e secondo i principi di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario. Dispongono di compartecipazioni al gettito di tributi erariali riferibile al loro territorio. La legge dello Stato istituisce un fondo perequativo, senza vincoli di destinazione, per i territori con minore capacità fiscale per abitante. Le risorse derivanti dalle fonti di cui ai commi precedenti consentono ai Comuni, alle Province, alle Città metropolitane e alle Regioni di finanziare integralmente le funzioni pubbliche loro attribuite. Per promuovere lo sviluppo economico, la coesione e la solidarietà sociale, per rimuovere gli squilibri economici e sociali, per favorire l'effettivo esercizio dei diritti della persona, o per provvedere a scopi diversi dal normale esercizio

delle loro funzioni, lo Stato destina risorse aggiuntive ed effettua interventi speciali in favore di determinati Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni. I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno un proprio patrimonio, attribuito secondo i principi generali determinati dalla legge dello Stato. Possono ricorrere all'indebitamento solo per finanziare spese di investimento. E' esclusa ogni garanzia dello Stato sui prestiti dagli stessi contratti.

Art. 120.

La Regione non può istituire dazi di importazione o esportazione o transito tra le Regioni, né adottare provvedimenti che ostacolino in qualsiasi modo la libera circolazione delle persone e delle cose tra le Regioni, né limitare l'esercizio del diritto al lavoro in qualunque parte del territorio nazionale. Il Governo può sostituirsi a organi delle Regioni, delle Città metropolitane, delle Province e dei Comuni nel caso di mancato rispetto di norme e trattati internazionali o della normativa comunitaria oppure di pericolo grave per l'incolumità e la sicurezza pubblica, ovvero quando lo richiedono la tutela dell'unità giuridica o dell'unità economica e in particolare la tutela dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, prescindendo dai confini territoriali dei governi locali. La legge definisce le procedure atte a garantire che i poteri sostitutivi siano esercitati nel rispetto del principio di sussidiarietà e del principio di leale collaborazione.

43

Art. 121.

Sono organi della Regione: il Consiglio regionale, la Giunta e il suo Presidente. Il Consiglio regionale esercita le potestà legislative attribuite alla Regione e le altre funzioni conferitegli dalla Costituzione e dalle leggi. Può fare proposte di legge alle Camere. La Giunta regionale è l'organo esecutivo delle Regioni. Il Presidente della Giunta rappresenta la Regione; dirige la politica della Giunta e ne è responsabile; promulga le leggi ed emana i regolamenti regionali; dirige le funzioni amministrative delegate dallo Stato alla Regione, conformandosi alle istruzioni del Governo della Repubblica.

Art. 122.

Il sistema di elezione e i casi di ineleggibilità e di incompatibilità del Presidente e degli altri componenti della Giunta regionale nonché dei consiglieri regionali sono disciplinati con legge della Regione nei limiti dei principi fondamentali stabiliti con legge della Repubblica, che stabilisce anche la durata degli organi elettivi. Nessuno può appartenere contemporaneamente a un Consiglio o a una Giunta regionale e ad una delle Camere del Parlamento, ad un altro Consiglio o ad altra Giunta regionale, ovvero al Parlamento europeo. Il Consiglio elegge tra i suoi componenti un Presidente e un ufficio di presidenza. I consiglieri regionali non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell'esercizio delle loro funzioni. Il Presidente della Giunta regionale, salvo che lo statuto regionale disponga diversamente, è eletto a suffragio universale e diretto. Il Presidente eletto nomina e revoca i componenti della Giunta.

Art. 123.

Ciascuna Regione ha uno statuto che, in armonia con la Costituzione, ne determina la forma di governo e i principi fondamentali di organizzazione e funzionamento. Lo statuto regola l'esercizio del diritto di iniziativa e del referendum su leggi e provvedimenti amministrativi della Regione e la pubblicazione delle leggi e dei regolamenti regionali. Lo statuto è approvato e modificato dal Consiglio regionale con legge approvata a maggioranza assoluta dei suoi componenti, con due deliberazioni successive adottate ad intervallo non minore di due mesi. Per tale legge non è richiesta l'apposizione del visto da parte del Commissario del Governo. Il Governo della Repubblica può promuovere la questione di legittimità costituzionale sugli statuti regionali dinanzi alla Corte costituzionale entro trenta giorni dalla loro pubblicazione. Lo statuto è sottoposto a referendum popolare qualora entro tre mesi dalla sua pubblicazione ne faccia richiesta un cinquantesimo degli elettori della Regione o un quinto dei componenti il Consiglio regionale. Lo statuto sottoposto a referendum non è promulgato se non è approvato dalla maggioranza dei voti validi. In ogni Regione, lo statuto disciplina il Consiglio delle autonomie locali, quale organo di consultazione fra la Regione e gli enti locali.

44

Art. 124.

Abrogato dall'articolo 9, comma 2, della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

Art. 125.

Nella Regione sono istituiti organi di giustizia amministrativa di primo grado, secondo l'ordinamento stabilito da legge della Repubblica. Possono istituirsi sezioni con sede diversa dal capoluogo della Regione.

Art. 126.

Con decreto motivato del Presidente della Repubblica sono disposti lo scioglimento del Consiglio regionale e la rimozione del Presidente della Giunta che abbiano compiuto atti contrari alla Costituzione o gravi violazioni di legge. Lo scioglimento e la rimozione possono altresì essere disposti per ragioni di sicurezza nazionale. Il decreto è adottato sentita una Commissione di deputati e senatori costituita, per le questioni regionali, nei modi stabiliti con legge della Repubblica. Il Consiglio regionale può esprimere la sfiducia nei confronti del Presidente della Giunta mediante mozione motivata, sottoscritta da almeno un quinto dei suoi componenti e approvata per appello nominale a maggioranza assoluta dei componenti. La mozione non può essere messa in discussione prima di tre giorni dalla presentazione. L'approvazione della mozione di sfiducia nei confronti del Presidente della Giunta eletto a suffragio universale e diretto, nonché la rimozione, l'impedimento permanente, la morte o le dimissioni volontarie dello stesso comportano le dimissioni della Giunta e lo scioglimento del Consiglio. In ogni caso i medesimi effetti conseguono alle dimissioni contestuali della maggioranza dei componenti il Consiglio.

Art. 127.

Il Governo, quando ritenga che una legge regionale ecceda la competenza della Regione, può promuovere la questione di legittimità costituzionale dinanzi alla Corte costituzionale entro sessanta giorni dalla sua pubblicazione. La Regione, quando ritenga che una legge o un atto avente valore di legge dello Stato o di un'altra Regione leda la sua sfera di competenza, può promuovere la questione di legittimità costituzionale dinanzi alla Corte costituzionale entro sessanta giorni dalla pubblicazione della legge o dell'atto avente valore di legge.

Art. 128.

Abrogato dall'articolo 9, comma 2, della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

Art. 129.

Abrogato dall'articolo 9, comma 2, della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

Art. 130.

Abrogato dall'articolo 9, comma 2, della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

Art. 131.

Sono costituite le seguenti Regioni:

Piemonte;

Valle d'Aosta;

Lombardia;

Trentino-Alto Adige;

Veneto;

Friuli-Venezia Giulia;

Liguria;

Emilia-Romagna;

Toscana;

Umbria;

Marche;

Lazio;

Abruzzi;

Molise;

Campania;

Puglia;

Basilicata;

Calabria;

Sicilia;

Sardegna.

Art. 132.

Si può con legge costituzionale, sentiti i Consigli regionali, disporre la fusione di Regioni esistenti o la creazione di nuove Regioni con un minimo di un milione d'abitanti, quando ne facciano richiesta tanti Consigli comunali che rappresentino almeno un terzo delle popolazioni interessate, e la proposta sia approvata con referendum dalla maggioranza delle popolazioni stesse. Si può, con l'approvazione della maggioranza delle popolazioni della Provincia o delle Province interessate e del Comune o dei Comuni interessati espressa mediante referendum e con legge della Repubblica, sentiti i Consigli regionali, consentire che Province e Comuni, che ne facciano richiesta, siano staccati da una Regione ed aggregati ad un'altra.

Art. 133.

Il mutamento delle circoscrizioni provinciali e la istituzione di nuove Province nell'ambito d'una Regione sono stabiliti con leggi della Repubblica, su iniziative dei Comuni, sentita la stessa Regione. La Regione, sentite le popolazioni interessate, può con sue leggi istituire nel proprio territorio nuovi Comuni e modificare le loro circoscrizioni e denominazioni.



Sezione I
La Corte Costituzionale.

Art. 134.

La Corte costituzionale giudica: sulle controversie relative alla legittimità costituzionale delle leggi e degli atti, aventi forza di legge, dello Stato e delle Regioni; sui conflitti di attribuzione tra i poteri dello Stato e su quelli tra lo Stato e le Regioni, e tra le Regioni; sulle accuse promosse contro il Presidente della Repubblica, a norma della Costituzione.

Art. 135.

La Corte costituzionale è composta di quindici giudici nominati per un terzo dal Presidente della Repubblica, per un terzo dal Parlamento in seduta comune e per un terzo dalle supreme magistrature ordinaria ed amministrative. I giudici della Corte costituzionale sono scelti tra i magistrati anche a riposo delle giurisdizioni superiori ordinaria ed amministrative, i professori ordinari di università in materie giuridiche e gli avvocati dopo venti anni d'esercizio. I giudici della Corte costituzionale sono nominati per nove anni, decorrenti per ciascuno di essi dal giorno del giuramento, e non possono essere nuovamente nominati. Alla scadenza del termine il giudice costituzionale cessa dalla carica e dall'esercizio delle funzioni. La Corte elegge tra i suoi componenti, secondo le norme stabilite dalla legge, il Presidente, che rimane in carica per un triennio, ed è rieleggibile, fermi in ogni caso i termini di scadenza dall'ufficio di giudice. L'ufficio di giudice della Corte è incompatibile con quello di membro del Parlamento, di un Consiglio regionale, con l'esercizio della professione di avvocato e con ogni carica ed ufficio indicati dalla legge. Nei giudizi d'accusa contro il Presidente della Repubblica, intervengono, oltre i giudici ordinari della Corte, sedici membri tratti a sorte da un elenco di cittadini aventi i requisiti per l'eleggibilità a senatore, che il Parlamento compila ogni nove anni mediante elezione con le stesse modalità stabilite per la nomina dei giudici ordinari.

Art. 136.

Quando la Corte dichiara l'illegittimità costituzionale di una norma di legge o di atto avente forza di legge, la norma cessa di avere efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione. La decisione della Corte è pubblicata e comunicata alle Camere ed ai Consigli regionali interessati, affinché, ove lo ritengano necessario, provvedano nelle forme costituzionali.

Art. 137.

Una legge costituzionale stabilisce le condizioni, le forme, i termini di proponibilità dei giudizi di legittimità costituzionale, e le garanzie d'indipendenza dei giudici della Corte. Con legge ordinaria sono stabilite le altre norme necessarie per la costituzione e il funzionamento della Corte. Contro le decisioni della Corte costituzionale non è ammessa alcuna impugnazione.

Sezione II Revisione della Costituzione. Leggi costituzionali.


49

Art. 138.

Le leggi di revisione della Costituzione e le altre leggi costituzionali sono adottate da ciascuna Camera con due successive deliberazioni ad intervallo non minore di tre mesi, e sono approvate a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera nella seconda votazione. Le leggi stesse sono sottoposte a referendum popolare quando, entro tre mesi dalla loro pubblicazione, ne facciano domanda un quinto dei membri di una Camera o cinquecentomila elettori o cinque Consigli regionali. La legge sottoposta a referendum non è promulgata, se non è approvata dalla maggioranza dei voti validi. Non si fa luogo a referendum se la legge è stata approvata nella seconda votazione da ciascuna delle Camere a maggioranza di due terzi dei suoi componenti.

Art. 139.

La forma repubblicana non può essere oggetto di revisione costituzionale.





DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

I

51

Con l'entrata in vigore della Costituzione il Capo provvisorio dello Stato esercita le attribuzioni di Presidente della Repubblica e ne assume il titolo.

II

Se alla data della elezione del Presidente della Repubblica non sono costituiti tutti i Consigli regionali, partecipano alla elezione soltanto i componenti delle due Camere.

III

Per la prima composizione del Senato della Repubblica sono nominati senatori, con decreto del Presidente della Repubblica, i deputati dell'Assemblea Costituente che posseggono i requisiti di legge per essere senatori e che: sono stati presidenti del Consiglio dei Ministri o di Assemblee legislative; hanno fatto parte del disciolto Senato; hanno avuto almeno tre elezioni, compresa quella all'Assemblea Costituente; sono stati dichiarati decaduti nella seduta della Camera dei deputati del 9 novembre 1926; hanno scontato la pena della reclusione non inferiore a cinque anni in seguito a condanna del tribunale speciale fascista per la difesa dello Stato. Sono nominati altresì senatori, con decreto del Presidente della Repubblica, i membri del disciolto Senato che hanno fatto parte della Consulta Nazionale. Al diritto di essere nominati senatori si può rinunciare prima della firma del decreto di nomina. L'accettazione della candidatura alle elezioni politiche implica rinuncia al diritto di nomina a senatore.

IV

Per la prima elezione del Senato il Molise è considerato come Regione a sé stante, con il numero dei senatori che gli compete in base alla sua popolazione.

V

La disposizione dell'art. 80 della Costituzione, per quanto concerne i trattati internazionali che importano oneri alle finanze o modificazioni di legge, ha effetto dalla data di convocazione delle Camere.

VI

Entro cinque anni dall'entrata in vigore della Costituzione si procede alla revisione degli organi speciali di giurisdizione attualmente esistenti, salvo le giurisdizioni del Consiglio di Stato, della Corte dei conti e dei tribunali militari. Entro un anno dalla stessa data si provvede con legge al riordinamento del Tribunale supremo militare in relazione all'articolo 111.

VII

Fino a quando non sia emanata la nuova legge sull'ordinamento giudiziario in conformità con la Costituzione, continuano ad osservarsi le norme dell'ordinamento vigente. Fino a quando non entri in funzione la Corte costituzionale, la decisione delle controversie indicate nell'articolo 134 ha luogo nelle forme e nei limiti delle norme preesistenti all'entrata in vigore della Costituzione.

VIII

Le elezioni dei Consigli regionali e degli organi elettivi delle amministrazioni provinciali sono indette entro un anno dall'entrata in vigore della Costituzione. Leggi della Repubblica regolano per ogni ramo della pubblica amministrazione il passaggio delle funzioni statali attribuite alle Regioni. Fino a quando non sia provveduto al riordinamento e alla distribuzione delle funzioni amministrative fra gli enti locali restano alle Provincie ed ai Comuni le funzioni che esercitano attualmente e le altre di cui le Regioni delegano loro l'esercizio. Leggi della Repubblica regolano il passaggio alle Regioni di funzionari e dipendenti dello Stato, anche delle amministrazioni centrali, che sia reso necessario dal nuovo ordinamento. Per la formazione dei loro uffici le Regioni devono, tranne che in casi di necessità, trarre il proprio personale da quello dello Stato e degli enti locali.

IX

La Repubblica, entro tre anni dall'entrata in vigore della Costituzione, adegua le sue leggi alle esigenze delle autonomie locali e alla competenza legislativa attribuita alle Regioni.

X

Alla Regione del Friuli-Venezia Giulia, di cui all'art. 116, si applicano provvisoriamente le norme generali del Titolo V della parte seconda, ferma restando la tutela delle minoranze linguistiche in conformità con l'art. 6.

XI

Fino a cinque anni dall'entrata in vigore della Costituzione si possono, con leggi costituzionali, formare altre Regioni, a modificazione dell'elenco di cui all'art. 131, anche senza il concorso delle condizioni richieste dal primo comma dell'articolo 132, fermo rimanendo tuttavia l'obbligo di sentire le popolazioni interessate.

XII

È vietata la riorganizzazione, sotto qualsiasi forma, del disciolto partito fascista. In deroga all'articolo 48, sono stabilite con legge, per non oltre un quinquennio dall'entrata in vigore della Costituzione, limitazioni temporanee al diritto di voto e alla eleggibilità per i capi responsabili del regime fascista.

XIII

I beni, esistenti nel territorio nazionale, degli ex re di Casa Savoia, delle loro consorti e dei loro discendenti maschi, sono avvocati allo Stato. I trasferimenti e le costituzioni di diritti reali sui beni stessi, che siano avvenuti dopo il 2 giugno 1946, sono nulli.

XIV

I titoli nobiliari non sono riconosciuti. I predicati di quelli esistenti prima del 28 ottobre 1922, valgono come parte del nome. L'Ordine mauriziano è conservato come ente ospedaliero e funziona nei modi stabiliti dalla legge. La legge regola la soppressione della Consulta araldica.

XV

Con l'entrata in vigore della Costituzione si ha per convertito in legge il decreto legislativo luogotenenziale 25 giugno 1944, n.151, sull'ordinamento provvisorio dello Stato.

XVI

Entro un anno dall'entrata in vigore della Costituzione si procede alla revisione e al coordinamento con essa delle precedenti leggi costituzionali che non siano state finora esplicitamente o implicitamente abrogate.

XVII

L'Assemblea Costituente sarà convocata dal suo Presidente per deliberare, entro il 31 gennaio 1948, sulla legge per la elezione del Senato della Repubblica, sugli

statuti regionali speciali e sulla legge per la stampa. Fino al giorno delle elezioni delle nuove Camere, l'Assemblea Costituente può essere convocata, quando vi sia necessità di deliberare nelle materie attribuite alla sua competenza dagli articoli 2, primo e secondo comma, e 3, comma primo e secondo, del decreto legislativo 16 marzo 1946, n. 98. In tale periodo le Commissioni permanenti restano in funzione. Quelle legislative rinviando al Governo i disegni di legge, ad esse trasmessi, con eventuali osservazioni e proposte di emendamenti. I deputati possono presentare al Governo interrogazioni con richiesta di risposta scritta. L'Assemblea Costituente, agli effetti di cui al secondo comma del presente articolo, è convocata dal suo Presidente su richiesta motivata del Governo o di almeno duecento deputati.

XVIII

La presente Costituzione è promulgata dal Capo provvisorio dello Stato entro cinque giorni dalla sua approvazione da parte dell'Assemblea Costituente, ed entra in vigore il 1° gennaio 1948. Il testo della Costituzione è depositato nella sala comunale di ciascun Comune della Repubblica per rimanervi esposto, durante tutto l'anno 1948, affinché ogni cittadino possa prenderne cognizione. La Costituzione, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica. La Costituzione dovrà essere fedelmente osservata come Legge fondamentale della Repubblica da tutti i cittadini e dagli organi dello Stato.

Data a Roma, addì 27 dicembre 1947.

ENRICO DE NICOLA

Controfirmato:

Il Presidente dell'Assemblea Costituente :

UMBERTO TERRACINI

Il Presidente del Consiglio dei Ministri:

ALCIDE DE GASPERI

Visto: il Guardasigilli **GIUSEPPE GRASSI**



ENRICO DE NICOLA



UMBERTO TERRACINI



ALCIDE DE GASPERI



STATUTO

del Comune di Venezia





Gennaio 2006

STATUTO del Comune di Venezia

60

- Adottato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 235 del 7 giugno 1991.
 - Pervenuta alla Sez. del Co.Re.Co. il 21.6.1991 Prot. Reg. n.6065.
 - Richiesta chiarimenti il 12.8.91, evasa il 21.10.91 con deliberazione n.385/C.C. del 21.10.1991 Pervenuta alla Sez. di Controllo 22.10.91 Prot. Sez.n.9542.
 - Annullata parzialmente con Ord. Sez. Controllo nn.6065/AP – 9542/AP in data 27.11.91.
 - Ripubblicata all'Albo Pretorio per 30 gg. dal 31.12.1991.
 - Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto del 20.12.1991 n.112.
 - Inviato al Ministero dell'Interno per l'inserimento nella raccolta ufficiale degli Statuti il 23.1.1992 e rinviato il 14.3.1992.
-
- Modificato con deliberazione n. 35 del 21/22 marzo 1994.
 - Pervenuta alla Sez. del Co.Re.Co. il 6.4.1994 Prot. Reg. n.1392.
 - Richiesta chiarimenti il 20.4.1994, evasa il 13.5.1994. Pervenuta alla Sez. di Controllo 16.5.94 Prot. Reg.n.2025.
 - Annullata parzialmente con Ord. Sez. Controllo n.1392/A in data 30.5.1994.
 - Divenuta esecutiva per le parti non annullate il 7.6.1994.
 - Ripubblicata all'Albo Pretorio per 30 gg. dal 16.6.1994.
 - Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto del 17.6.1994 n.50.
 - Inviato al Ministero dell'Interno per l'inserimento nella raccolta ufficiale degli Statuti il 18.7.1994.
-
- Modificato con deliberazione n. 159 del 2/3 ottobre 1995.
 - Pervenuta alla Sez. del Co.Re.Co. il 17.10.95 Prot. Reg. n.4164.
 - Esecutiva per decorso del termine il 7.11.95.
 - Ripubblicata all'Albo Pretorio per 30 gg. dal 24.11.1995.

- Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto del 24.11.95 n.105.
 - Inviato al Ministero dell'Interno per l'inserimento nella raccolta ufficiale degli Statuti il 26.11.97.
-

- Modificato con deliberazioni:

- n. 28/bis del 14 febbraio 1997, pervenuta alla Sez. di Controllo il 26.2.1997 Prot. Reg. n. 549 e
 - n. 37 del 17 febbraio 1997, pervenuta alla Sez. di Controllo il 26.2.1997 Prot. Reg. n.547.
 - Esecutive per decorso del termine il 19.3.1997.
 - Ripubblicate all'Albo Pretorio per 30 gg. dall'11.4.1997.
 - Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto del 1.4..97 n.30.
 - Inviato al Ministero dell'Interno per l'inserimento nella raccolta ufficiale degli Statuti il 26.11.97.
-

- Modificato con deliberazioni:

- n.193 del 23 novembre 1998, pervenuta alla Sez. di Controllo il 26.11.1998 Prot. Reg. n.1276, esecutiva per decorso del termine il 27.12.1998. Ripubblicata all'Albo Pretorio per 30 gg. Dal 19.3.1999;
 - n.194 del 23 novembre 1998, pervenuta alla Sez. di Controllo il 26.11.1998 Prot. Reg. n.1277, esecutiva per decorso del termine il 21.1.1999. Ripubblicata all'Albo Pretorio per 30 gg. dal 19.3.1999;
 - n.217 del 21 dicembre 1998, pervenuta alla Sez. di Controllo il 23.12.1998 Prot Reg. n.1425, esecutiva per decorso del termine il 23.1.1999. Ripubblicata all'Albo Pretorio per 30 gg. dal 19.3.1999.
 - Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto del 2.4.1999 n.30.
 - Inviato al Ministero dell'Interno per l'inserimento nella raccolta ufficiale degli Statuti il 3.5.99.
 - n.216 del 21 dicembre 1998, pervenuta alla Sez. di Controllo il 23.12.1998 Prot Reg. n.1424. Richiesta chiarimenti il 28.12.1998 evasa il 16.3.1999. Pervenuta alla Sezione di Controllo il 17.3.1999 Prot. Reg. n.298, esecutiva per decorso del termine il 17.4.1999.
 - Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto del 18.6.1999 n.53.
 - Inviato al Ministero dell'Interno per l'inserimento nella raccolta ufficiale degli Statuti il 21.7.1999.
-

- Modificato con deliberazione n. 195 del 21 dicembre 1999.
 - Pervenuta al Comitato di Controllo il 23.12.1999 Prot. Reg. n.8086
 - Esecutiva per decorso del termine il 23.1.2000.
 - Ripubblicata all'Albo Pretorio per 30 gg. dal 25.1.2000
 - Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto del 18.2.2000 n.16
 - Inviato al Ministero dell'Interno per l'inserimento nella raccolta ufficiale degli Statuti il 7.4.2000.
-

- Modificato con deliberazione n. 77 del 12 giugno 2000.

- Pervenuta al Comitato di Controllo il 13.6.2000 Prot. Reg. n.6361
 - Esecutiva per presa d'atto in data 19.6.2000 (Comunicazione CO.RE.CO. Prot.N.3040 del 4.7.2000)
 - Ripubblicata all'Albo Pretorio per 30 gg. dal 6.7.2000
 - Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto del 21.7.2000 n.66
 - Inviato al Ministero dell'Interno per l'inserimento nella raccolta ufficiale degli Statuti il 31.7.2000.
-

- Modificato con deliberazione n. 136 del 20 novembre 2000.
 - Pervenuta al Comitato di Controllo il 22.11.2000 Prot. Reg. n.11726
 - Esecutiva per presa d'atto in data 27.11.2000 (Comunicazione CO.RE.CO. Prot.N.5228/100 del 4.12.2000)
 - Ripubblicata all'Albo Pretorio per 30 gg. dal 7.12.2000
 - Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto del 5.1.2001 n.2
 - Inviato al Ministero dell'Interno per l'inserimento nella raccolta ufficiale degli Statuti il 11.1.2001
-

- Modificato con deliberazione n. 119 del 23 luglio 2003
 - Pubblicata all'Albo Pretorio per 30 gg. dal 5.8.2003
 - Esecutiva il 5.9.2003
 - Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto del 22.8.2003 n.78
 - Inviato al Ministero dell'Interno per l'inserimento nella raccolta ufficiale degli Statuti il 17.9.2003
-

- Modificato con deliberazione n. 2 del 12 gennaio 2004
 - Pubblicata all'Albo Pretorio per 30 gg. dal 14.1.2004
 - Esecutiva il 14.2.2004
 - Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto del 6.2.2004 n.14
 - Inviato al Ministero dell'Interno per l'inserimento nella raccolta ufficiale degli Statuti il 20.2.2004
-

- Modificato con deliberazione n. 97 del 27 luglio 2004
 - Pubblicata all'Albo Pretorio per 30 gg. dal 29.7.2004
 - Esecutiva il 29.8.2004
 - Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto del 13.8.2004 n.80
 - Inviato al Ministero dell'Interno per l'inserimento nella raccolta ufficiale degli Statuti il 9.9.2004
-

- Annullamento dell'art.1, comma 3 con D.P.R. 13.6.2005
 - Inviato al Prefetto di Venezia, per il successivo inoltro al Ministero dell'Interno, il 14.9.2005
-

- Modificato con deliberazione n. 164 del 7 novembre 2005
- Pubblicata all'Albo Pretorio per 30 gg. dal 10.11.2005

- Esecutiva il 11.12.2005
 - Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto del 25.11.2005 n.111
 - Inviato al Ministero dell'Interno per l'inserimento nella raccolta ufficiale degli Statuti il 9.1.2006
-

- Modificato con deliberazione n. 170 del 29 novembre 2005
 - Pubblicata all'Albo Pretorio per 30 gg. dal 30.11.2005
 - Esecutiva il 31.12.2005
 - Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto del 23.12.2005 n.120
 - Inviato al Ministero dell'Interno per l'inserimento nella raccolta ufficiale degli Statuti il 9.1.2006
-

Indice

63

CAPO I

Principi fondamentali pag. 65

CAPO II

Attribuzioni degli Organi del Comune

Sezione I Norme generali. pag. 67

Sezione II Il Consiglio Comunale. pag. 70

Sezione III La Giunta. pag. 76

Sezione IV Il Sindaco. pag. 78

CAPO III

ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI PUBBLICI pag. 80

CAPO IV

FORME DI COLLABORAZIONE TRA

IL COMUNE ED ALTRI ENTI PUBBLICI pag. 85

CAPO V

MUNICIPALITÀ pag. 86

NORME TRANSITORIE

pag. 95

GENNAIO 2006

Ultimi Aggiornamenti: Delib. C.C. del 7.11.2005 n.164
Delib. C.C. del 29.11.2005 n.170





CAPO I

PRINCÌPI FONDAMENTALI

Art. 1. (*)

65

1. Venezia è ente territoriale autonomo dotato di poteri e funzioni secondo i princìpi fissati dalla Costituzione, e si dà il presente statuto.

2. Venezia è comune metropolitano, capoluogo della Regione del Veneto e città metropolitana, costituita con il concorso degli altri comuni che vi aderiscono, nei modi stabiliti da legge o atto con forza di legge dello Stato.

3. *Comma annullato (D.P.R. 13.6.2005)*

4. Il Comune di Venezia è costituito dalle comunità delle popolazioni insediate nel suo territorio, organizzate in municipalità ai sensi del presente statuto. Il territorio è individuato nella planimetria depositata presso la residenza municipale.

5. Venezia tutela la propria civiltà, riconosce e sostiene le specificità culturali, storiche, fisiche, ambientali ed economiche del suo territorio.

(*) *Articolo sostituito – Delib. C.C. n.119 del 23.7.2003.*

Art. 2.

1. Il Comune di Venezia con metodo democratico, secondo princìpi di partecipazione, trasparenza, solidarietà e programmazione, progetta e promuove la qualità della vita per cittadine, cittadini ed ospiti rendendosi garante dei valori della persona, della famiglia, del pluralismo, della convivenza pacifica e delle differenze di sesso, razza, lingua e religione. Concorre, anche attraverso i rap-

porti di gemellaggio con altri comuni a livello nazionale e internazionale, alla promozione delle politiche di pace e cooperazione per lo sviluppo economico, sociale e democratico. Tutela l'ambiente e le specie viventi; promuove lo sviluppo sostenibile. *(Comma modificato con deliberazione C.C. n.35 del 21/22.3.94).*

1/bis. Il Comune, nel promuovere la valorizzazione del lavoro nella società, adotta all'interno della propria organizzazione procedure atte a favorire la partecipazione dei/delle lavoratori/lavoratrici alla determinazione degli obiettivi e delle modalità di gestione. *(Comma aggiunto con deliberazione C.C. n.35 del 21/22.3.94).*

2. I diritti di partecipazione previsti negli articoli 4, 8/bis, 28, sono riconosciuti ai/alle cittadini/cittadine che abbiano compiuto il 18° anno d'età e per i/le quali non esistano elementi ostativi previsti dalla legislazione vigente. *(Comma modificato con deliberazione C.C. n.35 del 21/22.3.94).*

3. Il Comune di Venezia:

- orienta la propria azione al fine di attuare i principi di dignità ed eguaglianza stabiliti dall'art.3 della Costituzione della Repubblica Italiana;
- promuove le libertà dei cittadini e delle cittadine, il diritto al lavoro, alla casa e alla salute;
- adotta azioni positive volte a rimuovere gli ostacoli che di fatto impediscono la realizzazione di pari opportunità;
- garantisce il diritto di pari dignità di trattamento nella società e nel lavoro impedendo qualsiasi forma di discriminazione per chi vive la condizione omosessuale. Il Regolamento Comunale e il Regolamento Organico del Personale saranno informati a tali principi e stabiliranno norme per la realizzazione degli stessi. *(Il comma 3 è stato inserito con deliberazione C.C. n.35 del 21/22.3.94).*

4. Il Comune di Venezia, aderendo alla Carta Europea delle Libertà e delle Autonomie Locali, concorre alla costruzione dell'Europa libera e democratica.

Art. 3.

1. Il gonfalone di Venezia ed il simbolo del Leone di San Marco rappresentano la comunità.

2. La sede del Comune è in Venezia Ca' Farsetti.

3. In considerazione della specificità del proprio territorio ed in attuazione del principio della partecipazione il Comune si dota di strutture adeguate per decentrare i lavori istituzionali anche nella terraferma veneziana.



CAPO II

ATTRIBUZIONI DEGLI ORGANI DEL COMUNE

Sezione I

Norme generali

Art. 4.

67

1. L'organizzazione ed il funzionamento degli organi collegiali sono disciplinati dai rispettivi regolamenti che debbono comunque assicurare, ad ogni membro ed in termine congruo, la preventiva conoscenza delle proposte sulle quali l'organo è chiamato a deliberare.

2. L'iniziativa delle proposte di deliberazione spetta al Sindaco, alla Giunta ed ai/alle singoli/e Consiglieri/e. *(Comma modificato con deliberazione C.C. n.35 del 21/22.3.94).*

3. L'iniziativa delle proposte di deliberazione spetta anche ai Consigli di Quartiere. L'iniziativa dovrà essere presentata da una maggioranza qualificata pari ad almeno 2/3 dei/delle consiglieri/e assegnati/e al Consiglio di Quartiere. *(Comma modificato con deliberazione C.C. n.35 del 21/22.3.94 e successivamente modificato con deliberazione C.C. n.194 del 23/11/98).*

4. Gli atti dell'amministrazione debbono specificare se comportano impegno di spesa per il Comune ed essere corredati del parere di regolarità contabile del responsabile di ragioneria.

5. Sono espresse al femminile le denominazioni degli incarichi e delle funzioni amministrative del Comune ricoperte da donne.

Art. 4/bis (*)
Principi generali di organizzazione

L'organizzazione del Comune si ispira ai seguenti principi generali:

1. L'attività amministrativa di governo è svolta in coerenza con le linee programmatiche del Sindaco, approvate dal Consiglio e con i piani specifici di settore, ai quali si conformano gli atti previsionali e la relazione programmatica annuale.

2. La gestione amministrativa dell'Ente, ai sensi del successivo art. 17, è attribuita ai dirigenti Direttori di dipartimento e di direzione, ai dirigenti delegati, ai responsabili dei servizi, salvo i compiti e gli atti riservati espressamente dallo statuto agli organi di governo che esercitano, comunque, funzioni di indirizzo e di controllo. (*Comma modificato con deliberazione C.C. 29.11.2005 n.170*).

3. L'attività degli organi collegiali è organizzata e condotta dal/la rispettivo/a Presidente in modo da favorire discussioni informate e decisioni sollecite e meditate.

4. Viene garantita l'autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali.

5. La struttura comunale è organizzata in Direzioni le quali possono essere raggruppate in dipartimenti denominati: strutture dipartimentali o interdipartimentali. Ai responsabili dei dipartimenti compete la sovrintendenza ed il coordinamento delle attività delle Direzioni. Vanno favorite forme di collaborazione col sistema pubblico allargato. (*Comma modificato con deliberazione C.C. 29.11.2005 n.170*).

6. L'organizzazione del lavoro compete ai Direttori di dipartimento e di direzione che sono responsabili del raggiungimento sollecito ed efficace dei fini nonché degli obiettivi indicati negli atti di governo. (*Comma modificato con deliberazione C.C. 29.11.2005 n.170*).

7. Ai componenti la Giunta ed il Consiglio Comunale vengono garantite a carico dell'Ente adeguate forme assicurative per i rischi connessi all'espletamento del mandato.

8. Al Direttore Generale, al Segretario Generale, ai Direttori, ai dirigenti nonché ai responsabili dei servizi, a seconda dell'entità dei possibili rischi di qualsiasi natura, vengono garantite, a carico del Comune, idonee forme assicurative. (*Comma modificato con deliberazione C.C. 29.11.2005 n.170*).


9. Le spese di cui ai punti 7 e 8 devono essere obbligatoriamente previste nel bilancio di previsione di ciascun esercizio finanziario.

10. A richiesta degli interessati, il gettone di presenza, previsto per la partecipazione a Consigli e Commissioni può essere trasformato, in base alla normativa vigente, in indennità di funzione.

11. Le funzioni del Comune possono essere svolte anche attraverso le attività esercitate dalle iniziative dei cittadini e delle loro formazioni sociali, individuate tramite deliberazioni, anche a contenuto regolamentare, degli organi comunali competenti.

12. *Comma abrogato (Delib. C.C. n.119 del 23.7.2003)*

() Nuovo articolo - Delib. C.C. n.195 del 21.12.1999.*



Sezione II Il Consiglio Comunale

Art. 5.

1. Il Consiglio Comunale delibera nelle materie che la legge riserva alla sua competenza ed indirizza l'azione politico amministrativa del Comune con atti che impegnano la responsabilità degli Organi e dei/delle dirigenti cui sono rivolti. *(Comma modificato con deliberazione C.C. n.35 del 21/22.3.94).*

2. Nell'ambito di quanto stabilito dall'art. 32 comma 2 legge 8 giugno 1990 n. 142 il Consiglio è competente per gli atti che predeterminano i modi e le condizioni della successiva attività comunale.

3. Il Consiglio esercita poteri di controllo politico ed amministrativo sull'attività comunale, nonché sulla gestione dei servizi pubblici locali gestiti in economia, a mezzo di azienda speciale o di istituzione. Nell'esercizio del controllo amministrativo il Consiglio si avvarrà della collaborazione del Collegio dei revisori e dell'ufficio per il controllo economico della gestione ognuno per le proprie competenze.

4. Il controllo sulla gestione dei servizi a mezzo di società per azioni a prevalente capitale pubblico locale cui partecipa il Comune, viene esercitato dal Consiglio Comunale, previa relazione del Sindaco sul loro andamento politico ed amministrativo, attraverso l'esame del bilancio annuale d'esercizio e del conto profitti e perdite della società e delle relative relazioni.

5. Nelle stesse forme si attua il controllo del Consiglio su ogni altra partecipazione societaria del Comune.

6. Il controllo sui servizi affidati in concessione a terzi si effettua nelle forme previste dall'atto di concessione.

7. L'iniziativa dei/delle singoli/e consiglieri/e nelle materie di cui all'art.32 della legge 8 giugno 1990 n.142 viene esercitata depositando il testo della proposta di deliberazione presso la Segreteria Generale, che acquisisce i pareri prescritti, ne valuta la legittimità e la trasmette alla competente Commissione consiliare per l'ulteriore corso. *(Nuovo comma aggiunto con deliberazione C.C. n.35 del 21/22.3.94).*

Art. 5/bis (*)

1. Il Consiglio Comunale neoeletto è convocato dal Sindaco entro 10 giorni dalla proclamazione e deve tenersi entro il termine di dieci giorni dalla convocazione.

2. La prima seduta è presieduta dal/la Consigliere anziano, fino all'elezione del/la Presidente dell'Assemblea.

3. È Consigliere anziano colui/colei che ha ottenuto la maggior cifra individuale ai sensi del T.U. 16 maggio 1960 n. 570 e successive modifiche.

4. Il Consiglio Comunale, dopo la convalida degli eletti, elegge nel proprio seno e con voto palese il/la Presidente, e con voto limitato ad uno, due V. Presidenti. Il/la Presidente ed i Vice Presidenti possono essere revocati con la maggioranza assoluta dei/delle consiglieri/e assegnati/e.

5. Il Consiglio Comunale è convocato e presieduto dal/la Presidente o, in caso di assenza od impedimento, dal/la V. Presidente.

6. Il/la Presidente del Consiglio è tenuto a riunire il Consiglio in un termine non superiore ai venti giorni, quando lo richiedano un quinto dei/delle Consiglieri/e o il Sindaco, inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste. E' tenuto a riunirlo nei termini previsti dal Regolamento su richiesta del Sindaco.

7. Entro tre mesi dalla prima seduta del Consiglio, il Sindaco, sentita la Giunta, consegna ai Capigruppo Consiliari il testo contenente le linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato.

8. Entro il mese successivo il Consiglio esamina il programma di governo che viene sottoposto a votazione finale.

(*) *Articolo sostituito - Del. C.C. n.195 del 21.12.1999.*

Art. 6.

1. Il Consiglio istituisce nel suo seno, con criterio proporzionale ai gruppi presenti, Commissioni consiliari permanenti o straordinarie per l'espletamento di compiti istruttori, di studio o di indagine.

2. Le competenze di ciascuna Commissione sono determinate dal Consiglio con la deliberazione che la istituisce.

3. In via ordinaria e nell'ambito delle rispettive competenze spetta alle Commissioni consiliari permanenti l'esame delle proposte di deliberazione pre-

sentate al Consiglio e dei programmi di referato; la verifica e la relazione al Consiglio sullo stato d'attuazione dei piani e programmi generali o di settore ed ogni altro compito loro assegnato dallo statuto o dal regolamento.

4. La composizione e le modalità di funzionamento delle Commissioni sono definite dal regolamento approvato dal Consiglio Comunale.

5. Il regolamento può prevedere che le proposte di deliberazione che abbiano ottenuto parere favorevole unanime dalla Commissione competente siano presentate al Consiglio Comunale in apposito allegato all'ordine del giorno e siano votate senza discussione, salva la diversa richiesta di un/una consigliere/a. *(Comma modificato con deliberazione C.C. n.35 del 21/22.3.94).*

Art.6/bis (*)

Forme di garanzia delle minoranze

1. Il Consiglio, con votazione a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, istituisce, al proprio interno, Commissioni di controllo, di garanzia o di indagine con composizione, possibilmente proporzionale, ai gruppi presenti in Consiglio.

2. La Presidenza delle suddette Commissioni consiliari spetta alle minoranze.

3. La procedura di nomina del/la Presidente avviene all'interno della Commissione a votazione palese, alla quale partecipano solo i consiglieri di minoranza.

4. I consiglieri di maggioranza, presenti agli effetti del numero legale, non partecipano al voto.

5. Il/la Presidente eletto/a deve appartenere ad uno dei gruppi di minoranza formalmente costituiti ed entra nel computo della rappresentanza proporzionale del suo gruppo in Commissione.

6. La Commissione, nell'ambito dei compiti che le sono affidati, si avvale del personale e delle strutture messi a sua disposizione e cessa allo scadere stabilito nella deliberazione che l'ha istituita.

7. La Commissione può acquisire informazioni da amministratori, dirigenti e dipendenti dell'Ente, i quali sono tenuti a collaborare.

(*) Articolo aggiunto - Del. C.C. n.195 del 21.12.1999.

Art. 7.

1. I Consiglieri comunali si costituiscono in gruppi.

1/bis. Ogni gruppo consiliare dispone presso il Comune di una sede, del personale, delle attrezzature, dei servizi necessari all'esercizio del mandato elettorale così come verrà determinato dal Regolamento. (*Comma aggiunto con deliberazione C.C. n.35 del 21/22.3.94*).

2. La Conferenza dei Capigruppo presieduta dal/dalla Presidente/ssa del Consiglio ed alla quale partecipano il/la Sindaco ed i due V. Presidenti e nella quale sono rappresentati tutti i gruppi consiliari, concorda il calendario dei lavori, l'inserzione di argomenti all'ordine del giorno, nonché i modi ed i tempi della discussione. In mancanza di accordo decide il/la Presidente/ssa tenendo conto di quanto previsto dall'art.5/bis. (*Comma modificato con deliberazione C.C. n.35 del 21/22.3.94*).

3. Gli atti ed i provvedimenti che la Giunta intende sottoporre alla preventiva valutazione dei Consigli circoscrizionali o delle associazioni sono comunicati, previamente ed in forma integrale, ai capi dei gruppi consiliari ed alle commissioni competenti.

4. Il/la Presidente ha i poteri di convocazione e di direzione dei lavori a garanzia delle regole democratiche del dibattito al fine di conseguire decisioni rapide ed efficienti. Sovrintende, inoltre, alle attività del Consiglio. (*Comma aggiunto - Delib. n.195 del 21.12.1999*).

5. Appositi regolamenti prevedono che al Consiglio siano forniti servizi, attrezzature necessarie, risorse finanziarie, proprie strutture. (*Comma aggiunto - Delib. n.195 del 21.12.1999*).

6. La gestione delle risorse finanziarie è seguita da dirigenti anche del settore economico finanziario sulla base di specifico PEG e risponde alle regole della finanza pubblica e dà luogo ad apposito rendiconto annuale che confluisce in quello generale ed è con questo sottoposto all'approvazione del Consiglio. (*Comma aggiunto - Delib. n.195 del 21.12.1999*).

Art. 8.

1. Il Consiglio Comunale provvede alle nomine, che gli sono espressamente riservate dalla legge nei modi previsti dall'apposito regolamento. (*Comma modificato con deliberazione C.C. n.35 del 21/22.3.94*).

2. Sulla base degli indirizzi di cui alla Legge 142/90 stabiliti dal Consiglio, il/la Sindaco provvede alla nomina, alla designazione e alla revoca dei/delle rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni garantendo criteri di

equità di rappresentanza di entrambi i sessi, nel rispetto dei principi di cui all'art.27 della legge 25 marzo 1993 n.81. (*Comma sostituito con deliberazione C.C. n.35 del 21/22.3.94*).

3. In ogni caso gli amministratori e le amministratrici saranno scelti tra persone che hanno specifici e comprovati requisiti di esperienza, attitudine professionale e competenza. (*Comma sostituito con deliberazione C.C. n.35 del 21/22.3.94*).

4. A tal fine il regolamento dovrà prevedere forme di pubblicità idonee a garantire a chiunque la proposta di candidature. (*Comma aggiunto con deliberazione C.C. n.35 del 21/22.3.94*).

5. Nelle nomine di competenza del Consiglio, attribuitegli da leggi, Statuto dell'Ente nel quale si effettuano le nomine, e da convenzioni, uno dei nominativi da eleggere, è riservato alle minoranze. (*Comma aggiunto - Delib. n.195 del 21.12.1999*).

74 6. Le relative votazioni, di conseguenza, avvengono con voto limitato. (*Comma aggiunto - Delib. n.195 del 21.12.1999*).

7. Nel caso nessun rappresentante delle minoranze risultasse eletto in base ai voti conseguiti, uno dei posti disponibili è di diritto attribuito al candidato delle minoranze che ha riportato più voti e che prevale sull'ultimo candidato della maggioranza anche se questi abbia conseguito più voti. (*Comma aggiunto - Delib. n.195 del 21.12.1999*).

8. In caso di parità di voti risulta eletto il candidato più anziano di età. (*Comma aggiunto - Delib. n.195 del 21.12.1999*).

Art. 8/bis (*)

1. Il Sindaco e gli/le assessori/e rispondono entro trenta giorni alle interrogazioni presentate dai/dalle Consiglieri/e Comunali e dai Consigli Circostrizionali con le modalità previste dal regolamento.

2. I/le cittadini/e e le persone di cui al comma 2 dell'art.2 presentano interrogazioni al Sindaco ed agli assessori depositandone il testo in Segreteria Generale con almeno 100 sottoscrizioni autenticate.

3. Il Sindaco risponde per iscritto entro 30 giorni ed invia copia della risposta ai/alle consiglieri/e comunali. In mancanza di risposta nel termine, l'interrogazione viene iscritta alla prima seduta della Commissione competente. Ove non sia data risposta neanche in Commissione, l'interrogante può chiedere l'in-

serimento all'ordine del giorno e la trattazione nella prima seduta del Consiglio Comunale.

(*) *Articolo aggiunto - Del. C.C. n.35 del 21/22.3.1994.*

Art. 8/ter (*)

Partecipazione del Consiglio alla definizione, all'adeguamento ed alla verifica periodica dell'attuazione del programma di governo

1. Il Consiglio definisce annualmente l'attuazione delle linee programmatiche da parte del Sindaco e dei singoli Assessori con l'approvazione della relazione previsionale e programmatica, del bilancio preventivo e del bilancio pluriennale che nell'atto deliberativo sono espressamente dichiarati coerenti con le predette linee.

2. La verifica da parte del Consiglio dell'attuazione del programma avviene nel mese di settembre di ogni anno, contestualmente all'accertamento del permanere degli equilibri generali di bilancio previsto dall'art.36, comma 2, del decreto legislativo 25 febbraio 1995 n.77.

3. Il Consiglio, qualora ritenga che il programma di governo sia in tutto o in parte non più adeguato, può con deliberazione adottata a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, invitare il Sindaco a modificarlo, indicando le linee di fondo da perseguire.

(*) *Articolo aggiunto - Del. C.C. n.195 del 21.12.1999.*

Art. 8/quarter (*)

Assenza dalle sedute

1. Il Consigliere è tenuto a giustificare per iscritto l'assenza dalla seduta entro dieci giorni dalla stessa.

2. Costituiscono valide giustificazioni per l'assenza alle sedute le autocertificazioni per motivi di: salute, famiglia, forza maggiore, lavoro, ferie, impegni istituzionali.

3. La mancata partecipazione non giustificata, a tre sedute consecutive ovvero a dieci sedute nell'anno, dà luogo all'inizio del procedimento per la dichiarazione della decadenza del Consigliere con contestuale avviso all'interessato che può far pervenire le sue osservazioni entro 15 giorni dalla notifica dell'avviso.

4. Trascorso tale termine la proposta di decadenza è sottoposta al Consiglio. Copia della delibera è notificata all'interessato entro 10 giorni.

(*) *Articolo aggiunto - Del. C.C. n.195 del 21.12.1999.*

Sezione III La Giunta

Art. 9.

1. La Giunta del Comune di Venezia si compone del Sindaco che la presiede e da 12 Assessori/e. (*Comma modificato con deliberazioni C.C. n.35 del 21/22.3.94, n.159 del 2/3.10.95 e n.77 del 12.6.2000*).

2. Il Sindaco nomina i componenti della Giunta tra cui un/una V.Sindaco, garantendo criteri di equità di rappresentanza di entrambi i sessi, nel rispetto dei principi di cui all'art.27 della Legge 25 marzo 1993 n.81, e ne dà comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva alla elezione unitamente alla proposta degli indirizzi generali di governo. (*Comma modificato con deliberazione C.C. n.35 del 21/22.3.94*).

76 3. Gli/le assessori/e non sono membri del Consiglio Comunale. Se un/una consigliere/a comunale viene nominato/a assessore/a, cessa dalla carica di consigliere/a all'atto dell'accettazione della nomina ed al suo posto subentra il/la primo/a dei non eletti. Il Sindaco può revocare uno/a o più assessori/e dandone motivata comunicazione al Consiglio. (*Comma aggiunto con deliberazione C.C. n.35 del 21/22.3.94*).

4. La Giunta, convocata dal Sindaco, esercita collegialmente le sue funzioni e delibera a maggioranza con voto palese.

5. La Giunta ogni sei mesi invia una relazione dello stato di avanzamento dei programmi stabiliti per settore alle Commissioni Consiliari competenti. (*Comma aggiunto con deliberazione C.C. n.35 del 21/22.3.94*).

6. La Giunta è competente in ordine all'accettazione di lasciti e donazioni. (*Comma aggiunto - Delib. n.195 del 21.12.1999*).

7. Nel caso di oneri finanziari pluriennali, la competenza è del Consiglio ai sensi dell'art.32 lett. 1 ed n. (*Comma aggiunto - Delib. n.195 del 21.12.1999*).

Art. 10

1. Il Sindaco, ai sensi dell'art.16 della Legge 25 marzo 1993 n.81, tenuto conto del disposto dell'articolo 1, secondo comma, del presente Statuto, individua i settori dell'amministrazione che affida ad ogni assessore/a. (*Comma modificato con deliberazione C.C. n.35 del 21/22.3.94*).

2. Entro sessanta giorni dalla nomina, ogni assessore/a presenta al Sindaco un programma di referato con l'analisi della situazione in atto, l'indicazione degli obiettivi annuali e pluriennali e quella degli strumenti operativi che si intendono attivare. Il Sindaco nei successivi trenta giorni, previo esame da parte della Giunta, trasmette i programmi di referato alle Commissioni competenti ed ai Consigli Circostrizionali. *(Comma modificato con deliberazione C.C. n.35 del 21/22.3.94).*

3. Il programma di referato viene aggiornato ed illustrato in occasione della presentazione al Consiglio del bilancio di previsione. *(Comma modificato con deliberazione C.C. n.35 del 21/22.3.94).*

4. Ogni Assessore presenta alla Giunta o al Consiglio Comunale, per le relative deliberazioni, gli atti elaborati dall'assessorato; emana i provvedimenti relativi alle competenze che gli sono affidate; riferisce al Consiglio, nel contesto della relazione annuale della Giunta, sull'andamento degli uffici cui è preposto e sui risultati raggiunti.

5. Il Sindaco può affidare ad un/una assessore/a il coordinamento dei progetti e chiedere ai/alle consiglieri/e di collaborare su problemi specifici. *(Comma modificato con deliberazione C.C. n.35 del 21/22.3.94).*



Sezione IV Il Sindaco

Art. 11.

1. Il Sindaco viene eletto dai/dalle cittadini/e nei modi e nei termini stabiliti dalla legge. (*Comma modificato con deliberazione C.C. n.35 del 21/22.3.94*).

2. Con riferimento alle specificità territoriali il Sindaco può attribuire a uno o a più Assessori la trattazione delle relative problematiche. Il coordinamento dei Consigli Circostrizionali è attribuito ad un unico Assessore. (*Comma sostituito con deliberazione C.C. n.217 del 21/12/98*).

Art. 12. (*)

1. Il/la Sindaco, oltre ai poteri che le leggi gli attribuiscono specificamente, interpreta ed esprime gli indirizzi di politica amministrativa del Comune, è a capo dell'amministrazione comunale, rappresenta il Comune in rapporto esterno e in giudizio. Impartisce direttive al Direttore Generale, al Segretario Generale ed ai/alle direttori/direttrici di settore per il funzionamento e la vigilanza di tutti gli uffici e servizi.

2. Il/la Sindaco, salve le ipotesi escluse dalla legge, può delegare a singoli/e Assessori, a Presidenti dei Consigli Circostrizionali le attribuzioni di sua competenza.

3. Il/la Sindaco nomina i/le responsabili di settore degli uffici e dei servizi cui risultino preposte figure dirigenziali, attribuisce e definisce gli incarichi di collaborazione esterna basandosi su criteri di capacità e competenza. Il Sindaco può individuare, altresì, gli atti ed i provvedimenti amministrativi di rilevanza esterna di competenza dei direttori/direttrici di Settore e quelli di competenza degli Assessori, eventualmente non individuati nei regolamenti degli uffici e dei servizi.

4. Il Sindaco, al di fuori delle ipotesi di cui al comma precedente, può delegare ai direttori/direttrici di settore o ai dirigenti anche ulteriori funzioni non

previste dallo Statuto e dai regolamenti, impartendo contestualmente le necessarie direttive per il loro corretto espletamento.

5. Il/la Sindaco comunica al/la Presidente del Consiglio ed ai/alle Capigruppo Consiliari l'elenco delle deliberazioni adottate dalla Giunta Comunale contestualmente all'affissione all'Albo Pretorio ed invia, entro dieci giorni, l'elenco delle sue ordinanze.

6. Il Sindaco è autorizzato a stare in giudizio in tutte le controversie in cui il Comune sia convenuto, appellato o parte resistente avanti tutte le autorità giudiziarie, senza necessità di apposita deliberazione. La predetta autorizzazione comprende anche tutte le chiamate di terzo o in garanzia. (*Comma integrato con deliberazione C.C. n.2 del 12.1.2004*).

7. Le deleghe che il Sindaco attribuisce per iscritto ai componenti la Giunta in ordine alla sovrintendenza ed al funzionamento dei servizi e degli uffici, nonché le relative revoche, sono comunicate al Consiglio nella prima seduta utile.

8. Per temi particolarmente complessi o per determinate esigenze organizzative, il Sindaco può avvalersi di coadiutori nominati tra i Consiglieri.

9. I coadiutori consigliano e collaborano col/la Sindaco, ma non hanno poteri di firma.

(*) *Articolo riformulato - Del. C.C. n.195 del 21.12.1999.*

CAPO III

ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI PUBBLICI

1. Il Comune organizza i propri uffici ispirandosi a principi di trasparenza, accessibilità e funzionalità. Adegua il funzionamento dei servizi e gli orari di apertura degli uffici alle esigenze della cittadinanza.

2. La struttura degli uffici e dei servizi comunali, articolata in funzione delle specificità del territorio, deve rispondere a principi di economicità ed efficienza, ed è organizzata in settori.

3. La Direzione è strutturata in uffici e servizi secondo gli appositi regolamenti e le tabelle organiche del personale. *(Comma modificato con deliberazione C.C. 29.11.2005 n.170).*

4. Il Regolamento Organico e ogni altra fonte relativa all'organizzazione interna del Comune devono essere informati al principio di superare condizioni, organizzazione e distribuzione del lavoro che provochino effetti diversi, a seconda del sesso, nei confronti dei/delle dipendenti con pregiudizio nella formazione, nell'avanzamento professionale, di carriera, ovvero nel trattamento economico e retributivo. Deve favorire anche, mediante una diversa organizzazione del lavoro, delle condizioni del tempo di lavoro, l'equilibrio tra responsabilità familiari e professionali e una migliore ripartizione di tali responsabilità tra i due sessi.

() Articolo riformulato - Del. C.C. n.195 del 21.12.1999.*

Art. 14.

1. Il Segretario Generale svolge i compiti che gli sono assegnati per legge ed assiste gli Organi del Comune nell'azione amministrativa.

2. Il Segretario Generale è coadiuvato da almeno un Vice Segretario con funzioni vicarie, che lo sostituisce nei casi di vacanza, assenza od impedimento, e dagli uffici di Segreteria.

3. Il Segretario Generale partecipa alle sedute del Consiglio e della Giunta. *(Comma sostituito – Delib. n.195 del 21.12.1999).*

Art. 15 (*)

1. Gli incarichi sia per i Dipartimenti che per le Direzioni sono conferiti con provvedimento del Sindaco comunicato alla Giunta ed al/la Presidente ed ai Capigruppo Consiliari per periodi non superiori a cinque anni a dirigenti e sono rinnovabili. *(Comma modificato con deliberazione C.C. 29.11.2005 n.170).*

2. Gli incarichi di direzione possono essere confermati, revocati, modificati, rinnovati dal nuovo Sindaco entro 90 giorni dall'elezione. Decorso tale termine gli incarichi per i quali non si sia provveduto, si intendono confermati ai sensi dell'art. 19, comma 8, del Decreto legislativo 3 febbraio 1993 n. 29 così come modificato dal Decreto legislativo 31.03.1998 n. 80.

3. L'incarico può essere revocato dal Sindaco prima della scadenza per adeguate motivazioni connesse al mancato raggiungimento degli obiettivi.

4. Il/la direttore/direttrice della Direzione coordina il funzionamento degli uffici e dei servizi che costituiscono la struttura nel rispetto delle direttive impartite dagli Organi di governo e dagli accordi sindacali recepiti ufficialmente dall'Amministrazione, e risponde del loro buon andamento. *(Comma modificato con deliberazione C.C. 29.11.2005 n.170).*

5. I posti delle qualifiche dirigenziali di alta specializzazione e di responsabile di settore, degli uffici e dei servizi possono essere ricoperti mediante contratto a tempo determinato di diritto pubblico ovvero, in via d'eccezione e con deliberazione motivata, di diritto privato fermi restando i requisiti professionali corrispondenti alla qualifica del posto da ricoprire nel rispetto dei limiti stabiliti dalla normativa vigente.

() Articolo riformulato - Del. C.C. n.195 del 21.12.1999.*

Art. 16 (*)

1. È istituita la conferenza dei/delle direttori/direttrici di dipartimento e/o dei/delle direttori/direttrici delle direzioni con compiti di coordinamento e pro-

grammazione della gestione amministrativa del Comune. (*Comma modificato con deliberazione C.C. 29.11.2005 n.170*).

2. La conferenza è convocata e presieduta dal Direttore Generale e, in caso di sua assenza, dal Segretario Generale o da chi lo sostituisce.

(*) *Articolo riformulato - Del. C.C. n.195 del 21.12.1999.*

Art. 17 (*)

1. In conformità al disposto dell'art. 107 del T.U. 18 agosto 2000 n. 267, la gestione dell'attività tecnico-amministrativa del Comune spetta ai Direttori e alle Direttrici i quali sono coadiuvati nella gestione dai dirigenti e dai/le responsabili dei servizi all'uopo nominati. Il coordinamento dell'attività di natura istruttoria e gli adempimenti conseguenti possono essere attribuiti, su delega del Direttore, ai dipendenti preposti ai servizi. (*Comma modificato con deliberazione C.C. 29.11.2005 n.170*).

2. I/le direttori/trici, e i/le dirigenti all'uopo delegati/e, fatta eccezione per quelli/e chiamati/e a svolgere le apposite funzioni previste dal comma 10 dell'art. 19 del Decreto Legislativo 3 febbraio 1993 n. 29, provvedono in particolare ad espletare le seguenti funzioni: (*Comma modificato con deliberazione C.C. 29.11.2005 n.170*).

- a) presidenza delle commissioni di gara e di concorso e nomina dei componenti;
- b) procedure d'appalto e conseguenti responsabilità;
- c) stipula dei contratti;
- d) adozione degli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione di impegni di spesa ed atti di amministrazione e gestione del personale;
- e) emanazione dei provvedimenti di autorizzazione, concessione o analoghi, il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni, anche di natura discrezionale, nel rispetto di criteri predeterminati dalla legge, dai regolamenti, da atti generali di indirizzo, ivi comprese le autorizzazioni e le concessioni edilizie;
- f) rilascio delle attestazioni, certificazioni, comunicazioni, diffide, verbali, autenticazioni, legalizzazioni ed ogni altro atto costituente manifestazione di giudizio e di conoscenza;
- g) pronuncia delle ordinanze di demolizione dei manufatti abusivi e cura dell'esecuzione;
- h) emissione delle ordinanze di ingiunzione di pagamento di sanzioni amministrative nonché applicazione delle sanzioni accessorie nell'ambito delle direttive impartite dal Sindaco;

i) emanazione delle ordinanze previste da norme di legge o di regolamento ad eccezione di quelle di cui all'art. 38 - II° comma della legge n. 142/90 e di quelle previste da leggi speciali che prevedano competenze non attribuibili ai dirigenti;

j) dar corso ai procedimenti disciplinari nei confronti del personale ad essi sottoposto ed adozione delle sanzioni nei limiti e con le procedure previste dalla legge e dal regolamento;

k) esecuzione alle deliberazioni della Giunta e del Consiglio e delle direttive impartite dal Sindaco, dal Direttore Generale e/o dal Segretario Generale;

l) fornire al Direttore Generale, nei termini di cui al regolamento di contabilità, gli elementi per la predisposizione della proposta di piano esecutivo di gestione;

m) responsabilità nei confronti del Direttore Generale e/o del Segretario Generale e del Sindaco, del mancato raggiungimento degli obiettivi loro assegnati;

n) nomina dei componenti le Commissioni di gare informali.

83

3. I/Le direttori/direttrici responsabili di dipartimento e di direzione esercitano, secondo le direttive del Consiglio, della Giunta e/o del Sindaco, i seguenti compiti e poteri: (*Comma modificato con deliberazione C.C. 29.11.2005 n.170*).

a) dirigono, incaricano, coordinano e controllano l'attività dei dirigenti e dei responsabili dei procedimenti amministrativi e/o dei servizi, anche con potere sostitutivo in caso di inerzia, e propongono l'adozione, nei confronti dei dirigenti, delle misure sanzionatorie previste dal vigente ordinamento;

b) richiedono direttamente pareri agli organi consultivi dell'amministrazione;

c) svolgono le attività di organizzazione e gestione del personale e di gestione dei rapporti sindacali e di lavoro;

d) decidono sui ricorsi gerarchici contro gli atti e provvedimenti amministrativi non definitivi dei dirigenti.

4. I/Le direttori/direttrici possono delegare alcune funzioni ai dirigenti e/o ai responsabili dei servizi ad essi sottoposti. (*Comma modificato con deliberazione C.C. 29.11.2005 n.170*).

5. Il Segretario Generale nomina ai sensi dell'art. 17 comma 2 lett. a) il Presidente delle commissioni di gara e di concorso.

6. Il Segretario Generale può presiedere le Commissioni di gare e/o concorsi, su nomina del Sindaco.

7. I verbali di gara relativi ad appalti concorsi sono approvati dalla Giunta che proclama gli aggiudicatari ed i candidati dichiarati idonei.

8. Tutti gli altri verbali di gara e/o concorso sono approvati con determinazione del/la direttore/direttrice. (*Comma modificato con deliberazione C.C. 29.11.2005 n.170*).

9. Il Sindaco, ai sensi dell'art. 51 bis della legge 8.06.'90 n. 142, previa delibera della Giunta Comunale, può nominare un Direttore Generale, al di fuori della dotazione organica e con un contratto a tempo determinato, secondo i criteri stabiliti dal Regolamento di Organizzazione.

(*) *Articolo riformulato - Del. C.C. n.195 del 21.12.1999.*

Art. 18.

1. È istituito presso la Ragioneria Generale l'Ufficio per il controllo economico interno della gestione che raccoglie ed elabora ogni necessaria informativa sull'andamento dell'azione amministrativa del Comune riferendone agli Organi elettivi, al Segretario Generale ed ai dirigenti di area funzionale.

2. L'Ufficio coadiuva il Consiglio Comunale nei compiti di controllo che gli sono attribuiti dalla legge e dallo statuto.

Art. 19.

1. Il Comune adotta le forme di gestione dei servizi pubblici indicate dall'art. 22 legge 8 giugno 1990 n. 142 anche per la gestione dei servizi che la legge non gli riserva in via esclusiva.

Art. 20 (*)

1. Le istituzioni di cui all'art.22 e seguenti della legge 8 giugno 1990 n.142 sono disciplinate da apposito regolamento secondo i seguenti principi:

- specifica individuazione dei servizi che ne costituiscono il fine istituzionale;
- efficienza, economicità e trasparenza della gestione;
- garanzia di pari trattamento per ogni destinatario del servizio;
- coordinamento con i servizi complementari erogati da altri enti pubblici.

2. Il Consiglio di Amministrazione della Istituzione è composto da tre a sette componenti compreso il/la Presidente. Il/la Presidente ed il Consiglio di Amministrazione dell'Istituzione sono nominati dal/dalla Sindaco, il/la quale può revocarli dandone motivazione al Consiglio Comunale.

(*) *Articolo riformulato - Del. C.C. n.35 del 21/22.3.9*



CAPO IV

FORME DI COLLABORAZIONE TRA IL COMUNE ED ALTRI ENTI PUBBLICI

Art. 21.

85

1. Il Comune di Venezia può attuare forme di collaborazione con altri soggetti pubblici allo scopo di coordinare o gestire in forma associata lo svolgimento delle funzioni e dei servizi di sua competenza.

2. La stipulazione di convenzioni od accordi di programma, la costituzione di consorzi per gli scopi indicati al primo comma e la loro modifica o scioglimento non costituiscono materia statutaria.

3. La partecipazione del Sindaco o di un suo delegato alle conferenze di servizi, agli accordi di programma o ad altri istituti o sedi dove debba esercitare competenze del Consiglio o della Giunta presuppone un mandato vincolante dell'organo collegiale competente che fissa gli indirizzi dell'amministrazione con riserva di ratifica da parte della stessa.

4. La ratifica degli accordi raggiunti nelle sedi indicate al primo comma da parte degli Organi competenti deve seguire nel termine di trenta giorni a pena di decadenza. (*Comma modificato con deliberazione C.C. n.35 del 21/22.3.94*).

CAPO V

MUNICIPALITÀ

1. Le Circoscrizioni del Comune di Venezia sono costituite in Municipalità per rappresentare le rispettive comunità, curarne gli interessi e promuoverne lo sviluppo nell'ambito dell'unità del Comune di Venezia e nella prospettiva della Città Metropolitana. Competono alla Municipalità le funzioni amministrative del Comune da individuare nella piena esplicitazione, sul piano locale, dei principi di differenziazione ed adeguatezza, propri della sussidiarietà. In sede di approvazione del bilancio di previsione il Consiglio comunale assegna alla Municipalità le risorse necessarie all'espletamento delle funzioni e attività individuate col criterio di cui al comma precedente.

2. Le Municipalità indicate nelle nomenclature sono così denominate e delimitate:

MUNICIPALITÀ DI
VENEZIA – MURANO – BURANO (VENEZIA INSULARE)
(Comprendente il territorio degli ex Quartieri n. 1 – n. 2 – n. 5 – n. 6)

MUNICIPALITÀ DI
LIDO – PELLESTRINA (VENEZIA LITORALE)
(Comprendente il territorio degli ex Quartieri n. 3 – n. 4)

MUNICIPALITÀ DI
FAVARO VENETO
(Comprendente il territorio dell'ex Quartiere n. 8)

MUNICIPALITÀ DI
MESTRE – CARPENEDO (MESTRE CENTRO)
(Comprendente il territorio degli ex Quartieri n. 9 – n. 10)

MUNICIPALITÀ DI
CHIRIGNAGO – ZELARINO (MESTRE OVEST)
(Comprendente il territorio degli ex Quartieri n.11 e n.12)

MUNICIPALITÀ DI
MARGHERA
(Comprendente il territorio dell'ex Quartiere n. 13)

I confini delle Municipalità potranno essere parzialmente modificati attraverso deliberazione del Consiglio Comunale su proposta delle Municipalità interessate.

3. Richiamati i poteri di autonomia ed autorganizzazione previsti per i Comuni dal Titolo V della Costituzione, sono organi della Municipalità: il Consiglio, il Presidente e l'Esecutivo Municipale il quale ha compiti attuativi delle deliberazioni e decisioni del Consiglio municipale. Il Presidente e il Consiglio di Municipalità sono eletti a turno unico. Le attribuzioni delle Circoscrizioni possono essere diversificate in relazione a specifiche condizioni locali. Al Presidente dell'organismo circoscrizionale, denominato Municipalità, spetta l'indennità di funzione, mentre ai Consiglieri delle Municipalità il gettone di presenza nella misura e con le modalità previste per gli organismi di decentramento dalla normativa vigente. Ai componenti l'Esecutivo Municipale previsti nel numero di cinque o sei in relazione al numero degli abitanti di ciascuna Municipalità, nominati dal Presidente tra i Consiglieri eletti dai cittadini elettori, spetta, in sostituzione del gettone di presenza, un compenso onnicomprensivo nella misura determinata dal Regolamento comunale delle Municipalità. A detto compenso si applicano le detrazioni, per mancata partecipazione alle sedute dell'Esecutivo Municipale, nelle misure e con le modalità previste per i Consiglieri Comunali. *(Comma modificato con deliberazione C.C. n.97 del 27.7.2004).*

4. Le Municipalità possono istituire Delegazioni di Zona rappresentanti le istanze di determinate località ricomprese nel loro territorio. Le Delegazioni di Zona sono altresì obbligatoriamente istituite in rappresentanza del territorio degli ex Quartieri "Pellestrina", "Murano", "Burano". Alle delegazioni obbligatoriamente costituite ai sensi del presente Statuto, competono le funzioni di partecipazione e di consultazione previste dal Regolamento comunale sulle Municipalità.

5. La Giunta esercita il controllo sugli Organi della Municipalità nelle forme sancite dal regolamento.

6. Il Regolamento Comunale per le Municipalità disciplina le attribuzioni ed

il funzionamento degli Organi Municipali e delle Delegazioni di Zona. Nei casi in cui non vi sia espressa norma regolamentare si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni vigenti per gli Organi Comunali.

(*) *Articolo riformulato - Del. C.C. n.119 del 23.7.2003*

Art. 23 (*)

1. Le Municipalità esercitano le funzioni ad esse attribuite dallo Statuto e dal Regolamento. Sovrintendono a tutti i servizi, le attività, i procedimenti a loro assegnati, e le deleghe sono attribuite secondo il principio di sussidiarietà.

2. Inoltre esse esprimono pareri obbligatori su:

- L'istituzione, i compiti e le norme sul funzionamento degli organismi di decentramento e di partecipazione;
- I programmi anche di opere pubbliche, le relazioni previsionali e programmatiche che interessano la Municipalità;
- I Bilanci annuali e pluriennali, le relative variazioni interessanti il territorio di competenza della Municipalità ed i conti consuntivi;
- Gli strumenti urbanistici che riguardano la Municipalità;
- I piani di acquisizione e dismissione del patrimonio comunale compreso nel territorio di competenza della Municipalità.

(*) *Articolo riformulato - Del. C.C. n.119 del 23.7.2003*

Art. 24 (*)

1. Il Presidente rappresenta la Municipalità ed esercita le funzioni attribuitegli dallo Statuto e dai Regolamenti nonché le funzioni delegate dal Sindaco ai sensi della normativa vigente. Ad esso spetta nominare i componenti della Delegazione, presentare al Consiglio il Documento Programmatico di governo – entro i termini stabiliti dal Regolamento per le Municipalità. Il Presidente partecipa alle adunanze del Consiglio Comunale e ha diritto di intervento nelle discussioni attinenti problematiche del proprio territorio.

(*) *Articolo riformulato - Del. C.C. n.119 del 23.7.2003*

Art. 25 (*)

1. Alle Municipalità sono assegnate risorse umane e strumentali nonché autonomia organizzativa e funzionale necessarie all'esercizio delle competenze ad esse delegate.

(*) *Articolo riformulato - Del. C.C. n.119 del 23.7.2003*

Art. 26.

1. Il Comune di Venezia promuove e valorizza rapporti di consultazione e collaborazione con i cittadini e le libere associazioni che, senza scopo di lucro, perseguono finalità di solidarietà e promozione sociale, di assistenza, di cultura, di sport, di protezione civile, di tutela dell'ambiente e delle specie animali, assicurandone l'accesso alle strutture ed ai servizi.

2. Nella prospettiva di tali rapporti, le cui modalità saranno definite dal regolamento, le associazioni debbono chiedere l'iscrizione in apposito albo comunale presentando il proprio atto costitutivo e lo statuto indicando le persone che le rappresentano.

3. L'iscrizione all'Albo è deliberata, di volta in volta, dal Consiglio Comunale ed ha valore sino a quando, con cadenza quadriennale, il Consiglio stesso provveda a riesaminare tutte le iscrizioni. (*Comma modificato con deliberazione C.C. n.35 del 21/22.3.94*).

4. L'erogazione di eventuali finanziamenti o contributi, anche sotto forma di fruizione di servizi, può essere deliberata dalla Giunta Comunale esclusivamente in favore di associazioni iscritte all'Albo ed obbliga l'associazione che le richiede alla presentazione dei bilanci e quindi dei documenti che giustificano l'impiego di dette erogazioni.

4/bis. Annualmente viene reso pubblico l'elenco di tutte le associazioni che hanno beneficiato di finanziamenti o contributi, concessione di strutture, beni strumentali e servizi. (*Comma aggiunto con deliberazione C.C. n.35 del 21/22.3.94*).

5. Il Comune può affidare alle associazioni, mediante convenzione, la gestione di servizi.

6. Per favorire il coordinamento tra le associazioni iscritte all'Albo nei loro rapporti con l'amministrazione comunale, il Consiglio può istituire apposite Consulte definendone la composizione e le modalità di funzionamento.

7. Le Consulte possono rivolgere al Sindaco ed alla Giunta istanze, petizioni e proposte ed esprimono nelle materie di loro competenza i pareri richiesti dagli organi collegiali.

8. Il funzionamento delle Consulte e la nomina dei loro membri sono disciplinati dal regolamento che deve prevedere l'inserimento delle proposte all'ordine del giorno del Consiglio Comunale.

Art. 27.

1. Sono istituite:

a) la Consulta per i problemi dell'economia e del lavoro quale organismo di consulenza del Consiglio Comunale, composta da esperti e rappresentanti delle categorie produttive in misura che tenga conto della loro importanza numerica e quantitativa;

b) la Consulta per le attività sociali in favore degli/delle anziani/e, dei/delle giovani, dei/delle portatori/trici di handicap e per prevenire e contrastare le tossicodipendenze, le devianze e l'emarginazione sociale; *(punto modificato con deliberazione C.C. del 21/22.3.94 n.35)*

c) la Consulta delle cittadine per i tempi, la qualità della vita, i servizi della città e la valorizzazione della differenza; *(punto modificato - Deliberazioni C.C. del 21/22.3.94 n.35 e del 21.12.99 n.195)*

d) la Consulta per l'ambiente;

e) la Consulta per la scuola e l'istruzione;

f) la Consulta per l'immigrazione; *(punto aggiunto con deliberazione C.C. del 21/22.3.94 n.35)*

g) la Consulta per lo sport; *(punto aggiunto con deliberazione C.C. del 21/22.3.94 n.35)*

h) la Consulta per il turismo; *(punto aggiunto con deliberazione C.C. del 7.11.2005 n.164)*

i) la Consulta per il decoro della città, articolata su due sezioni territoriali, una per la parte insulare e l'altra per la parte di Terraferma del territorio comunale. *(punto aggiunto con deliberazione C.C. del 7.11.2005 n.164)*

1/bis. Ciascuna delle Consulte istituite ai sensi del comma 1 è disciplinata in ordine alla propria composizione, competenza e funzionamento da un proprio specifico regolamento approvato dal Consiglio Comunale. *(comma aggiunto con deliberazione C.C. del 7.11.2005 n.164)*

Art. 8.

1. Con deliberazione del Consiglio Comunale, o su richiesta di almeno il cinque per cento dei cittadini elettori del Comune, è indetto referendum popolare consultivo su questioni di rilevanza generale attinenti alle materie di competenza comunale.

2. Il voto referendario esprime assenso o diniego ad un quesito.
3. La procedura referendaria è definita dall'apposito regolamento.
4. La richiesta di referendum può riguardare gli argomenti di competenza esclusiva del Consiglio Comunale ad eccezione dei seguenti: (*Comma modificato con deliberazione C.C. n.35 del 21/22.3.94*)
 - a) atti di elezione, nomina, designazione, revoca e decadenza;
 - b) personale del Comune e delle Aziende speciali od istituzioni;
 - c) bilanci, tributi e finanza;
 - d) materie nelle quali siano già stati adottati provvedimenti con conseguenti impegni finanziari o rapporti contrattuali con terzi;
 - e) pareri richiesti da disposizioni di legge;
 - f) tutela dei diritti delle minoranze.
5. La Commissione consiliare per gli affari istituzionali esamina la richiesta di referendum ed esprime parere d'ammissibilità.
6. Il Consiglio indice il referendum ovvero comunica ai presentatori i motivi che hanno determinato la reiezione della proposta.
7. Nella consultazione referendaria hanno diritto di voto tutti i/le cittadini/e elettori/trici residenti nel comune. (*Comma modificato con deliberazione C.C. n.35 del 21/22.3.94*).
8. Il quesito sottoposto a referendum è approvato se la maggioranza degli aventi diritto ha partecipato alla votazione e se ha raggiunto la maggioranza dei voti validamente espressi.
9. I quesiti approvati in sede referendaria che richiedano atti deliberativi di attuazione sono portati al voto del Consiglio o della Giunta, secondo le rispettive competenze, nei modi ordinari.
10. È ammessa la consultazione della popolazione del Comune o delle circoscrizioni di decentramento su specifici argomenti di interesse collettivo, anche attraverso questionari e sondaggi.
- 10/bis. La consultazione è promossa su proposta della Giunta Comunale, dei 4/5 i componenti il Consiglio Comunale, di tre Consigli Circoscrizionali con

deliberazione del Consiglio Comunale approvata dalla maggioranza dei 2/3 dei Consiglieri assegnati. (*Comma aggiunto con deliberazione C.C. n.35 del 21/22.3.94*).

11. I Consigli circoscrizionali possono indire, nelle forme indicate ai commi precedenti e tra i cittadini elettori residenti nella circoscrizione, referendum consultivi su questioni di rilevanza circoscrizionale.

Art. 28/bis^(*)

Referendum abrogativo

1. Su richiesta di n.10.000 = elettori residenti, o di n.3 Consigli Circoscrizionali, il Sindaco indice referendum per l'abrogazione, totale o parziale, di norme regolamentari emanate dal Comune o per revocare atti amministrativi a contenuto generale.

2. Non è ammesso il referendum abrogativo per le norme regolamentari tributarie e tariffarie.

3. Hanno diritto a partecipare al referendum tutti i cittadini iscritti alle liste elettorali del Comune.

4. La proposta di abrogazione o di revoca si intende approvata se alla votazione ha partecipato la maggioranza degli aventi diritto e si è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.

5. Le modalità di attuazione sono determinate con apposito regolamento adottato dal Consiglio a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati, computando il Sindaco.

(*) *Articolo aggiunto - Del. C.C. n.195 del 21.12.1999.*

Art. 28/ter^(*)

Referendum propositivo e abrogativo/propositivo

1. Su richiesta di n. 10 mila elettori o di n. 3 Consigli Circoscrizionali, il Sindaco, sentita la Conferenza dei Capigruppo indice referendum per deliberare l'inserimento nell'ordinamento comunale di nuove norme statutarie o regolamentari ovvero l'adozione di atti amministrativi generali, non comportanti spese.

2. Quando la proposta comporti l'abrogazione di norme comunali o atti generali esistenti, esse devono essere puntualmente indicate.

3. La Conferenza dei Capigruppo esamina l'istanza entro 15 giorni dalla presentazione, al solo fine di accertare che quanto proposto non confligga con il residuale ordinamento locale o con gli altri atti generali del Comune, non sia contraria a norme di legge ed ai principi contenuti nella Legge 8.6.90 n.142 e non comporti spese. In caso di esito negativo dell'esame, congruamente motivato, il Presidente del Consiglio lo comunica al Sindaco che respinge la richiesta.

4. I promotori del referendum, prima di iniziare la raccolta delle firme, possono sottoporre il quesito referendario al parere dei Capigruppo Consiliari tramite il/la Presidente del Consiglio.

5. Non è ammesso referendum propositivo in materia tributaria e tariffaria nonché in ordine a spese.

6. Hanno diritto a partecipare al referendum tutti i cittadini iscritti alle liste elettorali del Comune.

7. La proposta sottoposta al referendum si intende approvata se alla votazione ha partecipato la maggioranza degli aventi diritto e si sia raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.

8. Le modalità di attuazione sono determinate con apposito regolamento adottato dal Consiglio a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati, computando il Sindaco.

(*) *Articolo aggiunto - Del. C.C. n.195 del 21.12.1999.*

Art. 29.

1. Le istanze, le petizioni e le proposte di cittadini singoli o associati rivolte a promuovere interventi di tutela di interessi collettivi sono indirizzate al Sindaco il quale ne valuta la rilevanza e l'ammissibilità e le comunica tempestivamente alle competenti Commissioni consiliari, dandone notizia al presentatore entro sessanta giorni.

2. Nelle materie di competenza, le istanze, le petizioni e le proposte che abbiano rilevanza limitata ad una circoscrizione vanno indirizzate, e sono comunque trasmesse, al Presidente del Consiglio Circoscrizionale.

Art. 30.

1. Il Comune garantisce il diritto di accesso alle informazioni come diritto fondamentale della cittadinanza.

2. L'accesso dei cittadini alle informazioni ed ai procedimenti amministrativi è regolato dalla legge 7 agosto 1990 n. 241 e dai regolamenti comunali emanati a sensi degli articoli 22 comma terzo e 24 comma quarto della stessa legge.

3. Il Comune istituisce un servizio per assicurare ad ogni cittadino le necessarie informazioni sulla fruizione dei servizi comunali.

Art. 31

1. È prevista l'istituzione del Difensore civico per garantire, d'ufficio o su istanza di cittadini singoli od associati, l'imparzialità ed il buon andamento dell'amministrazione segnalando abusi, disfunzioni, carenze e ritardi dell'amministrazione comunale nei confronti dei cittadini.

1/bis. Le modalità d'intervento del Difensore civico e i suoi rapporti con gli altri organi dell'amministrazione comunale sono stabiliti dal regolamento. *(Comma aggiunto con deliberazione C.C. n.35 del 21/22.3.94).*

2. Il Difensore civico:

- svolge la sua funzione in piena libertà ed indipendenza;
- non è soggetto ad alcuna forma di controllo gerarchico o funzionale;
- esercita i poteri di accesso ai documenti ed agli uffici che spettano ai Consiglieri comunali;
- si avvale di un'apposita struttura burocratica il cui organico è stabilito dal regolamento;
- ha diritto ad un compenso determinato dal Consiglio Comunale.

Art. 32.

1. Il Consiglio Comunale, con le modalità di votazione previste per l'approvazione dello statuto, elegge il Difensore civico.

2. Il Difensore civico viene scelto in una lista di candidati esaminata dalla conferenza dei Capigruppo e formata secondo i criteri stabiliti all'art. 8 comma 2 del presente statuto previo invito a mezzo apposito bando a presentare le candidature.

3. Il Difensore civico dura in carica tre anni e decade dall'ufficio per il sopravvenire di cause di ineleggibilità o incompatibilità. *(Comma modificato con deliberazioni C.C. n.28/bis del 14.2.97 e n.37 del 17.2.97).*

4. Il Difensore civico può essere revocato per gravi motivi con mozione del Consiglio Comunale presentata da almeno un terzo, ed approvata a maggioranza di due terzi, dei Consiglieri assegnati.

5. Il Difensore civico invia al Consiglio Comunale ogni sei mesi una relazione dettagliata dell'attività svolta con eventuali proposte di innovazioni amministrative ed ha diritto di essere ascoltato dalla Commissione consiliare competente per riferire su aspetti particolari della propria attività.

6. Il Sindaco, la Giunta e le Commissioni consiliari e ciascun Consiglio Circostrizionale possono interpellare il Difensore civico per chiarimenti sull'attività svolta.

Art. 33.

1. Il Difensore civico deve:

a) risiedere nel comune da almeno cinque anni;

b) dare garanzia di indipendenza ed obiettività; (*Comma modificato con deliberazioni C.C. n.28/bis del 14.2.97 e n.37 del 17.2.97*).

c) essere, o essere stato iscritto all'Albo degli avvocati o a quello dei procuratori legali o dei dottori commercialisti per almeno 5 anni; ovvero essere magistrato ordinario o amm.vo in quiescenza; ovvero essere docente ordinario o associato in materie giuridico-amministrative; ovvero funzionario in quiescenza dell'amministrazione statale, regionale o degli enti locali con qualifica non inferiore a quella di dirigente od equiparata. (*Comma modificato con deliberazioni C.C. n.28/bis del 14.2.97 e n.37 del 17.2.97*).

2. Il Difensore civico deve essere in possesso dei requisiti previsti dalla legge per l'elezione a consigliere/a comunale e della necessaria preparazione ed esperienza professionale nel campo giuridico-amministrativo. (*Comma modificato con deliberazione C.C. n.35 del 21/22.3.94*).

3. L'Ufficio del Difensore civico è incompatibile con il sopravvenire di una tra le cause di ineleggibilità indicate al comma precedente.

NORME TRANSITORIE

Art. 1

1. I regolamenti previsti dallo statuto vengono emanati entro un anno dalla sua approvazione.

2. Le articolazioni amministrative di cui al secondo comma dell'articolo 1 del presente statuto vengono attuate secondo criteri di efficienza e gradualità.

